

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1388  
del 15 maggio 2007

**Legge regionale 13 agosto 2004, n. 15. Vendita congiunta all'ingrosso e al dettaglio. Modifica elenco prodotti di cui all'art. 8, comma 4. Deliberazione della Giunta regionale 27/2/2007, n. 15CR.**

[Commercio, fiere e mercati]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di integrare l'elenco di prodotti previsti dall'articolo 8, comma 4 della legge regionale 13 agosto 2004, n.15 per i quali è prevista la vendita congiunta all'ingrosso e al dettaglio, mediante l'aggiunta delle seguenti lettere:

“1 bis) mobili, lampadari e complementi d'arredo;  
1-ter) nautica”.

2. di approvare, conseguentemente, l'elenco aggiornato dei prodotti di cui al punto 1, richiamati nell'allegato A che forma parte integrante del presente provvedimento.

#### Allegato A

Legge regionale 13 agosto 2004, n. 15

Articolo 8, comma 4.

Elenco aggiornato dei prodotti per i quali è consentita la vendita congiunta all'ingrosso ed al dettaglio.

- a) macchine, attrezzature, e articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria, il commercio e l'artigianato;
- b) materiale elettrico;
- c) colori e vernici, carte da parati;
- d) ferramenta ed utensileria;
- e) articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici;
- f) articoli per riscaldamento;
- g) strumenti scientifici e di misura;
- h) macchine per ufficio;
- i) auto-moto-cicli e relativi accessori e parti di ricambio;
- j) combustibili;
- k) materiali per edilizia;
- l) legnami;
- l-bis) mobili, lampadari e complementi d'arredo;
- l-ter) nautica.

## PARTE PRIMA

## LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 13 agosto 2004, n. 15

**Norme di programmazione per l'insediamento di attività commerciali nel Veneto.**

Il Consiglio regionale ha approvato  
Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge regionale:

*CAPO I*

*Finalità*

Art. 1

Obiettivi della legge

1. La presente legge detta gli indirizzi generali di programmazione commerciale ed urbanistica della rete distributiva nell'ambito della Regione del Veneto.

2. La programmazione regionale persegue le seguenti finalità:

- a) favorire la realizzazione di un'equilibrata rete distributiva agevolando gli insediamenti atti ad inserire le piccole e medie imprese operanti sul territorio, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali nelle relative aree;
- b) rendere compatibili gli insediamenti commerciali con il territorio e valorizzare la funzione commerciale, anche al fine di una riqualificazione del tessuto urbano;
- c) rivitalizzare il tessuto economico, sociale e culturale sia nei centri storici mediante l'individuazione di incentivi, sia nelle zone rurali e di montagna, mediante la promozione di centri polifunzionali e la formazione professionale;
- d) promuovere una programmazione delle attività commerciali armonica per la semplificazione del procedimento amministrativo e per un sistema decisionale coordinato;
- e) garantire al consumatore, attraverso una presenza equilibrata delle diverse forme distributive, una possibilità di scelta in ambito concorrenziale, favorendo, di conseguenza, sia il contenimento dei prezzi sia un corretto equilibrio tra attività di diverse dimensioni;
- f) regolare la presenza e lo sviluppo delle grandi strutture di vendita al fine di contenere l'uso del territorio, assicu-

rare le compatibilità ambientali, salvaguardando l'equilibrio con le altre tipologie distributive;

- g) valutare i progetti di insediamento rispetto agli assetti socio-economici, insediativi, infrastrutturali e della mobilità, dei flussi turistici e della rete distributiva in riferimento alla disponibilità di servizi al consumatore;
- h) favorire opportunità di sinergie e cooperazione tra diverse tipologie distributive e lo sviluppo di tecnologie innovative di esercizi di vendita, nonché l'innovazione tecnologica nelle imprese;
- i) favorire l'associazionismo tra piccole imprese;
- j) favorire una organizzazione e gestione della logistica volte al miglioramento della competitività e alla diminuzione degli impatti sul traffico e sull'ambiente;
- k) assicurare un sistema di monitoraggio riferito all'entità ed all'efficienza della rete distributiva insediata sul territorio.

3. Mediante la programmazione commerciale e la concorrente azione tra enti pubblici e soggetti privati, la normativa regionale mira alla riqualificazione della rete distributiva per un migliore servizio al cittadino.

4. Al fine di verificare i livelli occupazionali, in relazione alla programmazione regionale in materia di commercio, la Regione coinvolge, in sede di concertazione, le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori commerciali, dei lavoratori dipendenti e dei consumatori.

Art. 2

Finanziamenti regionali

1. La Regione nel perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 2 adotta politiche attive a favore del commercio, con utilizzo di risorse proprie definite annualmente in sede di bilancio, anche attraverso l'azione dei consorzi fidi e di garanzia, nonché di fondi statali e comunitari.

2. Gli interventi di cui al comma 1 concorrono al mantenimento ed allo sviluppo della rete commerciale con particolare attenzione alle piccole e medie imprese ubicate nei centri minori, nelle zone rurali e di montagna, nei centri storici, con il finanziamento di progetti finalizzati a:

- a) creare una rete distributiva tradizionale nei centri storici e nei quartieri del centro urbano caratterizzati da fenomeni di desertificazione commerciale;
- b) fornire servizi di supporto all'attività commerciale funzionali alle esigenze conseguenti alla particolare localizzazione degli esercizi;
- c) migliorare la capacità di attrazione delle aree interessate e la loro accessibilità;
- d) armonizzare le attività commerciali con la fornitura di servizi pubblici di ogni genere;

- e) realizzare un qualificato livello di animazione economico, sociale, culturale.

## CAPO II

### *Monitoraggio della rete distributiva*

#### Art. 3

##### Osservatorio regionale per il commercio

1. È istituito l'osservatorio regionale per il commercio allo scopo di monitorare l'entità e l'efficienza della rete distributiva e di verificare lo stato di attuazione della presente legge.

2. L'osservatorio è costituito da un comitato consultivo e da un comitato tecnico scientifico e ha sede presso gli uffici della struttura regionale competente in materia di commercio.

3. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, individua:

- a) i componenti del comitato consultivo e le funzioni dagli stessi esercitate;
- b) le forme di partecipazione alle funzioni dell'osservatorio dei rappresentanti degli enti locali, delle organizzazioni regionali dei consumatori riconosciute ai sensi dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281 "Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti" e successive modificazioni, delle imprese del commercio, di quelle rappresentative le imprese esercenti attività di commercio e di quelle dei lavoratori, dirette a consentire la formulazione di osservazioni ed integrazioni sulle attività esercitate nell'ambito dell'osservatorio stesso.

4. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, individua:

- a) i componenti del comitato tecnico scientifico e le funzioni dagli stessi esercitate;
- b) le modalità della realizzazione di una rete informatica tra Regione, province, camere di commercio e comuni per la ottimale gestione dei flussi informativi;
- c) le modalità di coordinamento tecnico tra Regione, province, comuni e camere di commercio per le rilevazioni dei dati su base provinciale.

#### Art. 4

##### Monitoraggio

1. L'osservatorio esercita la funzione di monitoraggio rilevando:

- a) le caratteristiche strutturali e merceologiche della rete distributiva per comune, comprendendo in essa anche i dati relativi al commercio su aree pubbliche, per ambito territoriale come definito dall'articolo 5, per provincia e nel Veneto;

- b) l'efficienza e le tendenze evolutive della rete stessa e la sua rispondenza alle richieste dei consumatori;
- c) i problemi derivanti dall'applicazione della programmazione commerciale ed urbanistica negli ambiti di cui alla lettera a);
- d) ogni altro elemento utile alla programmazione commerciale.

2. Ai fini del monitoraggio i comuni raccolgono, organizzano e mettono a disposizione della propria provincia, dell'osservatorio regionale e delle camere di commercio i dati della propria rete distributiva mettendo a disposizione dell'osservatorio anche la relativa documentazione di carattere urbanistico secondo un flusso informativo continuo che consenta di conoscere la situazione della medesima in tempo reale.

3. La Regione prevede annualmente nell'ambito delle risorse previste al comma 1 dell'articolo 2 finanziamenti ai comuni con meno di 5.000 abitanti che in forma associata intendono dotarsi di sistemi informativi idonei a garantire il monitoraggio della rete distributiva.

4. Le camere di commercio, anche tramite le proprie strutture informatiche centralizzate, collaborano con l'osservatorio regionale nell'espletamento dell'azione di monitoraggio.

5. Le operazioni di monitoraggio, con riferimento alle specifiche funzioni attribuite dalla presente legge, sono espletate dagli enti interessati senza oneri per la Regione.

6. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, individua forme di coordinamento, anche mediante l'osservatorio regionale, con gli osservatori delle altre regioni e con altre forme di coordinamento promosse a livello nazionale.

## CAPO III

### *Programmazione commerciale*

#### Art. 5

##### Ambiti territoriali di programmazione regionale

1. Gli indirizzi generali relativi all'insediamento delle attività commerciali, tenuto conto delle caratteristiche socio-economiche e della consistenza demografica, individuano i seguenti ambiti di programmazione regionale:

- a) aree sovracomunali o provinciali configurabili come unico bacino di utenza;
- b) centri storici come definiti all'articolo 26, comma 2;
- c) centri di minore consistenza demografica: comuni, frazioni o altre aree con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, individuati all'interno delle aree sovracomunali;
- d) aree a vocazione turistica.

2. Le aree sovracomunali o provinciali di cui alla lettera

- a) del comma 1 sono individuate dalla provincia nel Piano

territoriale di coordinamento provinciale (PTCP), nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 22, comma 1 lettera m) della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio".

3. In fase di prima applicazione della presente legge i comuni appartenenti alle aree sovracomunali sono riportati negli allegati A e B che costituiscono parte integrante della presente legge.

4. In fase di prima applicazione della presente legge la Giunta regionale su proposta motivata di ciascuna provincia può modificare gli obiettivi di sviluppo delle singole aree sovracomunali nel rispetto della superficie complessiva assegnata alla provincia nell'allegato B.

#### Art. 6

##### Durata della programmazione

1. La programmazione regionale ha durata di tre anni. A tal fine la Giunta regionale, almeno centoventi giorni prima della scadenza del termine temporale di programmazione, trasmette al Consiglio regionale una proposta di aggiornamento, tenuto conto delle relazioni di monitoraggio fornite dall'osservatorio regionale, anche con riferimento alla fase di programmazione precedente.

2. Le norme di programmazione relative a ciascuna fase hanno efficacia fino all'entrata in vigore della nuova normativa programmatica.

3. I comuni e le unioni dei comuni, ove costituite, entro e non oltre centottanta giorni dall'entrata in vigore di ciascuna fase di programmazione adeguano la programmazione commerciale per le medie strutture di vendita, sulla base dei principi enunciati all'articolo 14, comma 1. In caso di inerzia da parte dei comuni, o delle unioni dei comuni ove costituite, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 36.

#### Art. 7

##### Limiti dimensionali riferiti alla superficie di vendita e settori merceologici

1. Limiti dimensionali su tutto il territorio regionale sono:

- a) per gli esercizi di vicinato:
  - 1) superficie non superiore a 250 mq., nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
  - 2) superficie non superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti;
- b) per le medie strutture:
  - 1) superficie oltre 250 mq. e non superiore a 2.500 mq. nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
  - 2) superficie oltre 150 mq. e non superiore a 1.500 mq. nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti;

c) per le grandi strutture:

- 1) superficie oltre 2.500 mq. e non superiore a 15.000 mq. nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
- 2) superficie oltre 1.500 mq. e non superiore a 15.000 mq. nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti.

2. In deroga a quanto stabilito al comma 1, lettera c, nel caso di accorpamenti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), di medie e grandi, con almeno una grande, strutture di vendita preesistenti e operanti da almeno tre anni il limite massimo è fissato in mq. 25.000.

3. Nelle aree sovracomunali, come individuate dall'allegato A della presente legge, o provinciali, in cui oltre il settantacinque per cento dei comuni abbia territorio ricadente in tutto o in parte in una comunità montana, come definita dalla legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 "Norme sull'istituzione e il funzionamento delle Comunità montane" e successive modificazioni, i limiti dimensionali per gli esercizi di vicinato sono fissati in 150 mq. e per le medie strutture in 1.500 mq.

4. La programmazione commerciale si articola nei seguenti settori merceologici:

- a) alimentare;
- b) non alimentare generico;
- c) non alimentare a grande fabbisogno di superficie;
- d) misto.

5. Per settore alimentare si intende il settore comprensivo di tutti i prodotti alimentari nonché dei prodotti per la pulizia e l'igiene della persona e della casa, esclusi gli articoli di profumeria.

6. Il settore non alimentare generico comprende tutti i prodotti non alimentari, ad eccezione dei prodotti di cui al comma 7.

7. Il settore non alimentare a grande fabbisogno di superficie comprende la vendita esclusiva dei prodotti appartenenti alle seguenti categorie merceologiche: mobili, autoveicoli, motoveicoli, legnami, materiali edili, nautica.

8. Per settore misto si intende il settore comprensivo dei prodotti alimentari e non alimentari; la ripartizione interna della superficie di vendita tra le due merceologie è nella disponibilità del titolare dell'autorizzazione commerciale. L'operatore commerciale deve essere comunque in possesso dei requisiti professionali e morali previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio a norma dell'articolo 4, comma 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59", di seguito definito decreto legislativo, per l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari.

9. La programmazione regionale quantifica gli obiettivi di sviluppo per ciascun settore merceologico di cui al comma 4 ad esclusione del settore merceologico non alimentare

a grande fabbisogno di superficie per il quale le strutture di vendita devono comunque rispettare i limiti dimensionali di cui ai commi 1, lettera c) e 2.

10. L'esclusione dalla programmazione regionale di cui al comma 9 per gli esercizi con superficie di vendita superiore a 750 mq., che pongono in vendita prodotti appartenenti al settore merceologico non alimentare a grande fabbisogno di superficie, si applica in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- a) detti esercizi non siano ubicati all'interno di centri commerciali o parchi commerciali come definiti agli articoli 9, comma 1 e 10, comma 1;
- b) detti esercizi non pongano in vendita anche prodotti appartenenti ai settori merceologici di cui alle lettere a), b) e d), del comma 4.

11. I titolari di autorizzazione commerciale di grande struttura di vendita rilasciata ai sensi della precedente normativa per il settore non alimentare che cedono o conferiscono il titolo autorizzatorio a terzi non possono ottenere un'autorizzazione commerciale per il settore non alimentare a grande fabbisogno di superficie per il periodo di validità degli obiettivi di sviluppo di cui all'allegato B della presente legge.

#### CAPO IV

##### Programmazione della rete distributiva

#### Art. 8

##### Definizioni

1. Agli effetti della presente legge si definiscono:

- a) concentrazione: la riunione in una nuova struttura di vendita di medie e/o grandi strutture preesistenti ed operanti da almeno tre anni nell'ambito dello stesso comune, di medesima titolarità al momento di presentazione della domanda;
- b) accorpamento: l'ampliamento della superficie di media o grande struttura di vendita con le superfici di altre medie o grandi strutture di vendita preesistenti, operanti da almeno tre anni nell'ambito dello stesso comune e di medesima titolarità al momento di presentazione della domanda; possono essere oggetto di ampliamento con medie e grandi strutture di vendita anche gli esercizi di vicinato preesistenti ed operanti da almeno tre anni nell'ambito del medesimo comune purché rientranti nei limiti della programmazione commerciale rispettivamente delle medie e delle grandi strutture di vendita;
- c) trasferimento: il trasferimento di sede dell'esercizio commerciale all'interno del territorio comunale e comunque al di fuori della medesima area pertinenziale dell'insediamento;
- d) apertura in forma continuativa: l'attività di vendita al pubblico ininterrotta da almeno tre anni fatta salva la sospensione per centottanta giorni consecutivi in caso di trasferimento o subingresso;

- e) piccola e media impresa commerciale: l'impresa definita ai sensi della raccomandazione della Commissione europea 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE;
- f) domande concorrenti: le domande presentate lo stesso mese di calendario che concorrono per la medesima area e medesimo obiettivo di sviluppo;
- g) criterio di correlazione: la corrispondenza tra il titolo edilizio e l'autorizzazione commerciale;
- h) attività di intrattenimento: sale bingo, sale cinematografiche o altri locali di intrattenimento e pubblico spettacolo.

2. Il titolare di un esercizio commerciale organizzato su più reparti può affidare la gestione di uno o più di essi, per un periodo di tempo convenuto, ad un soggetto che sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo, dandone immediata comunicazione al comune e all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto. Il titolare, qualora non abbia provveduto a tale comunicazione, risponde in proprio dell'attività esercitata dal gestore fatto salvo quanto disposto dall'articolo 2208 del codice civile.

3. Restano salve, ai fini della commercializzazione, le disposizioni concernenti la vendita di determinati prodotti previste da leggi speciali.

4. È vietato l'esercizio congiunto nello stesso locale dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio, fatta eccezione per i seguenti prodotti:

- a) macchine, attrezzature, e articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria, il commercio e l'artigianato;
- b) materiale elettrico;
- c) colori e vernici, carte da parati;
- d) ferramenta ed utensileria;
- e) articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici;
- f) articoli per riscaldamento;
- g) strumenti scientifici e di misura;
- h) macchine per ufficio;
- i) auto-moto-cicli e relativi accessori e parti di ricambio;
- j) combustibili;
- k) materiali per edilizia;
- l) legnami.

5. L'elenco dei prodotti di cui al comma 4 può essere modificato con provvedimento della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

#### Art. 9

##### Centri commerciali

1. Ai fini della presente legge si definisce centro commerciale una media o grande struttura di vendita provvista di spazi di servizio o infrastrutture comuni gestiti unitaria-

mente, costituita da almeno due esercizi commerciali inseriti in una struttura unitaria o articolati in più edifici.

2. Al fine di assicurare la gestione unitaria di spazi di servizio o infrastrutture comuni nonché il coordinamento dell'attività del centro commerciale nei confronti della pubblica amministrazione, ogni centro commerciale deve individuare un soggetto referente informandone Comune, Provincia e Regione.

3. Le autorizzazioni amministrative relative a singoli esercizi collocati all'interno di centri commerciali non possono essere trasferite al di fuori dei centri commerciali stessi.

4. I centri commerciali possono essere integrati da esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in deroga alla specifica programmazione comunale di settore. Tali esercizi non contribuiscono a formare la superficie massima di vendita dei centri commerciali di cui fanno parte e sono tenuti ad osservare gli orari dei centri stessi, ai sensi del comma 5.

5. Per i centri commerciali, l'orario di apertura adottato deve essere applicato a tutte le attività facenti parte degli stessi, ivi incluse le attività artigianali.

6. Sono consentite deroghe al regime degli orari di cui al comma 5 per gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande situati all'interno dei locali adiacenti e comunicanti a quelli ove si svolge l'attività di intrattenimento di cui all'articolo 8, comma 1, lettera h, purché detti locali siano funzionali all'attività sopraccitata e dotati di accessi dall'esterno indipendenti e comuni all'attività di intrattenimento.

7. Ai titolari di autorizzazioni relative a strutture o centri commerciali rilasciate ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426 "Disciplina del commercio" fino al 10 agosto 1999, data di entrata in vigore della legge regionale 9 agosto 1999, n. 37 "Norme di programmazione per l'insediamento di attività commerciali nel Veneto", non può essere negata dal comune l'autorizzazione alla modifica della ripartizione interna della superficie di vendita nella misura massima del cinquanta per cento di quella prevista dall'autorizzazione originaria per ciascun esercizio o insieme di esercizi, fermi restando comunque il limite massimo di superficie complessiva autorizzata e il rapporto tra settori merceologici. Per autorizzazione originaria s'intende l'autorizzazione rilasciata ai sensi della legge n. 426 del 1971, valida al momento della presentazione della domanda di ripartizione.

8. Le strutture commerciali di cui al comma 7 sono, a tutti gli effetti, qualificate unitariamente centri commerciali ai sensi del comma 1. Per tali strutture, la richiesta di autorizzazione alla ripartizione interna della superficie di vendita deve essere presentata entro il termine perentorio di giorni 90 dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso inutilmente tale termine, l'autorizzazione alla ripartizione interna non può essere concessa.

## Art. 10

### Parchi commerciali

1. Ai fini della presente legge si definiscono parchi commerciali le aggregazioni di almeno tre esercizi commerciali quando la somma delle loro superfici di vendita superi il limite dimensionale massimo di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), situate in uno spazio unitario ed omogeneo ancorché attraversato da viabilità pubblica, con infrastrutture di parcheggio ed edifici anche distinti, ma comunque collegati alla rete viaria pubblica mediante più accessi diretti ovvero accessi sui quali confluisce l'intero traffico generato da tutto il complesso.

2. Sono qualificate parchi commerciali tutte le aggregazioni di almeno tre esercizi commerciali esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, aventi le caratteristiche descritte al comma 1 e ubicate all'interno di zone territoriali omogenee (ZTO) di tipo D o comunque in zone altrimenti classificate purché compatibili con i piani regolatori comunali.

3. Ogni modificazione relativa ai parchi commerciali esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge o di nuova costituzione è regolata dalle norme di cui al presente articolo nonché dall'articolo 18.

4. Le istanze di autorizzazione commerciale relative ad attività che vogliano inserirsi all'interno di parchi commerciali esistenti o che intendano costituire nuovi parchi commerciali sono esaminate secondo la procedura di cui al capo VI, attingendo dagli obiettivi di sviluppo di cui all'articolo 7, comma 9.

5. Il subentro a seguito di trasferimento della gestione o della proprietà per atto fra vivi o causa di morte negli esercizi che compongono il parco commerciale è assoggettato a denuncia di inizio attività al comune competente per territorio secondo le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni ed integrazioni.

6. Con successivo provvedimento la Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali di cui alla legge regionale 3 luglio 1997, n. 20 e sentita la competente Commissione consiliare, definisce i criteri per l'individuazione dei parchi commerciali.

7. Entro il termine di centoventi giorni dal provvedimento di cui al comma 6 i comuni approvano un provvedimento ricognitivo volto a verificare l'esistenza o meno di aggregazioni di esercizi commerciali con le caratteristiche di parco commerciale ai sensi del comma 2. Copia del provvedimento va inviato alla provincia di appartenenza e alla struttura regionale competente in materia di commercio.

8. In caso di individuazione di parchi commerciali ai sensi del comma 7 ovvero nel caso di parchi commerciali di nuova costituzione, il comune provvede all'approvazione della variante urbanistica secondo le modalità di cui all'articolo 18.

## Art. 11

## Vincoli di natura urbanistica per i parchi commerciali

1. Le superfici a standard per i parchi commerciali di nuova formazione sono quelle previste per le grandi strutture di vendita di cui all'articolo 16, comma 2.

2. Per i parchi commerciali esistenti ed individuati, le superfici a standard sono riferite alle tipologie delle singole strutture commerciali. In caso di ampliamento le superfici a standard sono riferite ai singoli esercizi oggetto di intervento.

## Art. 12

## Outlet

1. Ai fini della presente legge gli outlet sono forme di vendita di prodotti non alimentari che consentono alle aziende produttive, in locali diversi dal luogo di produzione, di mettere e rimettere in circolo esclusivamente l'invenduto, la produzione in eccesso, la fine serie. Sono costituiti prevalentemente da esercizi di vicinato che presentano un'immagine unitaria.

2. Quando la somma delle superfici di vendita superi i limiti dimensionali massimi di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e b), vanno rispettate le procedure previste per i centri commerciali di cui all'articolo 9 e per i parchi commerciali di cui all'articolo 10 attingendo agli obiettivi di sviluppo di cui all'allegato B; gli outlet devono avere una distanza fra loro, in linea d'aria, non inferiore a cento chilometri.

## Art. 13

## Esercizi di vicinato

1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento di superficie, il subingresso degli esercizi di vicinato come individuati dall'articolo 7, comma 1, lettera a), ove non inseriti in parchi commerciali, sono subordinati a previa denuncia di inizio attività da parte degli interessati al comune competente per territorio, effettuata secondo le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Gli esercizi di vicinato possono essere oggetto di ampliamento, accorpamento o concentrazione entro i limiti stabiliti dall'articolo 7, comma 1, lettera a).

3. Gli esercizi di vicinato possono essere insediati sull'intero territorio comunale, nel rispetto delle norme urbanistiche del piano regolatore vigente.

## Art. 14

## Medie strutture di vendita

1. I comuni e le unioni dei comuni, ove costituite, entro il termine di cui all'articolo 6, comma 3, sentite le associazioni di categoria degli operatori, dei consumatori riconosciute ai

sensi dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281 e successive modificazioni ed integrazioni e le associazioni dei lavoratori del commercio approvano, con riferimento alle medie strutture di vendita, un provvedimento che individua i criteri per il rilascio delle autorizzazioni commerciali sulla base dei seguenti principi:

- a) modernizzazione del sistema distributivo;
- b) garanzia di concorrenzialità del sistema distributivo;
- c) salvaguardia dell'ambiente e della viabilità dei centri urbani;
- d) mantenimento di una presenza diffusa e qualificata del servizio di prossimità;
- e) equilibrio delle diverse forme distributive;
- f) tutela delle piccole e medie imprese commerciali;
- g) identificazione di strumenti di politica del territorio quali la sicurezza, il flusso veicolare, i trasporti pubblici;
- h) rapporto tra densità di medie-grandi strutture di vendita ed esercizi di vicinato non superiore a quanto stabilito dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento da approvare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge;
- i) priorità alle domande di ampliamento relative ad attività esistenti.

2. I comuni, o le unioni dei comuni, ove costituite, entro trenta giorni dall'approvazione del proprio provvedimento lo comunicano alla Regione e alla provincia di appartenenza.

3. In ciascuna fase di programmazione le autorizzazioni per medie strutture di vendita sono rilasciate successivamente all'approvazione del provvedimento comunale di cui al comma 1; in mancanza di detto provvedimento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 36.

4. Il provvedimento di cui al comma 1, salva motivata modifica, ha la stessa durata della programmazione regionale e, alla scadenza di questa, è automaticamente rinnovato fino alla nuova determinazione comunale che deve essere approvata entro i termini di cui all'articolo 6, comma 3.

5. I comuni e le unioni dei comuni, ove costituite, prevedono inoltre ad adottare norme procedurali concernenti le domande relative alle medie strutture e a stabilire i termini entro i quali valutare la priorità delle stesse, prevedendo comunque il termine di novanta giorni entro il quale le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento adottato. Il termine può essere sospeso una sola volta per la richiesta di ulteriore documentazione.

6. L'apertura, il trasferimento di sede, il mutamento dei settori merceologici, l'ampliamento della superficie di vendita sono subordinati al rilascio di un'autorizzazione comunale che rispetti la programmazione regionale e risponda ai criteri assunti dall'amministrazione comunale.

7. Le medie strutture possono essere ampliate entro i limiti stabiliti dall'articolo 7, comma 1, lettera b), o essere oggetto di concentrazione tra loro entro i medesimi limiti, purché la superficie complessiva finale non sia superiore alle somme metriche degli esercizi originari.

8. L'autorizzazione alla vendita per una media struttura derivante dalla concentrazione di quattro o dall'accorpamento di più esercizi dotati di tabelle per generi di largo e generale consumo come previsti dall'articolo 31, comma 3 del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375 "Norme di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio", già autorizzati ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426, è rilasciata in deroga alla programmazione commerciale comunale alle seguenti condizioni:

- a) che gli esercizi siano rimasti aperti al pubblico nel comune da almeno tre anni in forma continuativa ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera d);
- b) che la superficie finale non sia superiore alla somma delle superfici concentrate o accorpate e comunque entro il limite di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b);
- c) che vi sia l'impegno del richiedente al reimpiego del personale dei preesistenti esercizi.

9. Contestualmente al rilascio di nuova autorizzazione, il comune revoca i titoli autorizzativi dei preesistenti esercizi.

10. Per le medie strutture di vendita il rilascio dell'autorizzazione commerciale è subordinato al possesso del corrispondente titolo edilizio, secondo il criterio di correlazione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera g), che ne costituisce condizione necessaria ma non sufficiente.

11. Il subentro in una media struttura di vendita a seguito di trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, è assoggettato a denuncia di inizio attività al comune competente per territorio, secondo le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.

12. Nel caso di aggregazioni di esercizi commerciali, esclusi gli esercizi di vicinato, non rientranti in parchi commerciali, quando la somma delle loro superfici di vendita superi il limite dimensionale massimo di cui all'articolo 7 comma 1 lettera b), situate in uno spazio unitario ed omogeneo ancorché attraversato da viabilità pubblica, con infrastrutture di parcheggio ed edifici anche distinti, ma comunque collegati alla rete viaria pubblica mediante più accessi diretti ovvero accessi sui quali confluisce l'intero traffico generato da tutto il complesso, le stesse devono essere separate da altre analoghe aggregazioni da una distanza non inferiore a tremila metri e devono essere dotate di infrastrutture, parcheggi e spazi di servizio propri e gestiti autonomamente.

## Art. 15

### Grandi strutture di vendita

1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento entro i limiti di cui all'articolo 7, commi 1, lettera c) e 2, il mutamento dei settori merceologici sono subordinati al rilascio di un'autorizzazione comunale secondo le modalità previste dal capo VI nel rispetto degli obiettivi di sviluppo fissati nell'allegato B che costituisce parte integrante della presente legge.

2. Le grandi strutture possono essere ampliate entro i limiti stabiliti dall'articolo 7, commi 1, lettera c) e 2 o essere oggetto di accorpamento o concentrazione, entro i medesimi limiti, purché la superficie complessiva finale non sia superiore alle somme metriche degli esercizi originari.

3. Fra le domande concorrenti, come definite all'articolo 8, comma 1, lettera f), relative all'apertura e all'ampliamento di grandi strutture di vendita, hanno priorità quelle che soddisfano i seguenti criteri, in ordine decrescente:

- a) ampliamenti ricadenti in zone territoriali omogenee di tipo D a specifica destinazione commerciale per grandi strutture di vendita oggetto di accordi di programma, ai sensi della legge regionale 1° giugno 1999, n. 23 "Programmi integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale in attuazione dell'articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179" e successive modificazioni e dell'articolo 32 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 "Nuove norme sulla programmazione";
- b) ampliamenti ricadenti in zone territoriali omogenee di tipo D a specifica destinazione commerciale per grandi strutture di vendita, sottoposte a strumentazione attuativa pubblica;
- c) nuove aperture ricadenti in zone territoriali omogenee di tipo D a specifica destinazione commerciale per grandi strutture di vendita oggetto di accordi di programma, ai sensi della legge regionale 1° giugno 1999, n. 23 e dell'articolo 32 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35;
- d) nuove aperture ricadenti in zone territoriali omogenee di tipo D a specifica destinazione commerciale per grandi strutture di vendita, sottoposte a strumentazione attuativa pubblica;
- e) mutamento del settore merceologico senza ampliamento della superficie di vendita;
- f) riutilizzo, anche parziale, di strutture industriali esistenti a specifica destinazione commerciale per grandi strutture di vendita;
- g) minor quantità di superficie richiesta;
- h) ampliamento della superficie di vendita;
- i) nuova apertura con contestuale rinuncia di media struttura di vendita esistente ed operante da almeno tre anni;
- j) richiesta con valutazione di impatto ambientale;
- k) data di presentazione.

4. L'autorizzazione alla vendita per una grande struttura derivante dalla concentrazione di quattro o dall'accorpamento di più esercizi dotati di tabelle per generi di largo e generale consumo come previsti dall'articolo 31, comma 3, decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375 "Norme di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio", già autorizzati ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426, è rilasciata in deroga alla programmazione commerciale regionale, alle seguenti condizioni:

- a) che gli esercizi siano rimasti aperti al pubblico nel comune da almeno tre anni in forma continuativa ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera d);
- b) che vi sia l'impegno dell'interessato al reimpiego del personale dei preesistenti esercizi;
- c) che la superficie finale non sia superiore alla somma delle superfici concentrate o accorpate e comunque entro il limite non superiore a cinque volte le superfici minime per le grandi strutture di vendita di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c).

5. La Giunta regionale provvede periodicamente, anche mediante idonee forme di divulgazione elettronica, alla pubblicazione dei dati aggiornati relativi alle disponibilità di superfici afferenti le grandi strutture di vendita.

6. In materia di autorizzazione per grandi strutture di vendita non può essere deliberato, in sede di conferenza di servizi di cui all'articolo 20, il rilascio dell'autorizzazione commerciale in assenza del corrispondente titolo edilizio. Il possesso del titolo edilizio costituisce condizione necessaria ma non sufficiente per il rilascio dell'autorizzazione commerciale.

7. Il subentro in una grande struttura di vendita a seguito di trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, è assoggettato a denuncia di inizio attività al comune competente per territorio, secondo le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni e integrazioni.

## CAPO V

### Norme urbanistiche

#### Art. 16

##### Vincoli di natura urbanistica e standard

1. I comuni in sede di formazione degli strumenti urbanistici generali o di revisione di quelli vigenti provvedono a definire, in relazione alla previsione di nuovi insediamenti commerciali, le zone destinate a parcheggio nei limiti di seguito indicati:

- a) per le aree di centro storico, o eventualmente in aree limitrofe, devono essere reperiti parcheggi nella misura di 0,2 mq./mq. superficie di pavimento, in relazione al complesso delle strutture commerciali. L'amministrazione comunale, qualora dimostri l'impossibilità, per mancata disponibilità di aree idonee, ovvero per ragioni

di rispetto ambientale e di salvaguardia delle caratteristiche, della conformazione e delle funzioni della zona stessa, di raggiungere le quantità minime di cui sopra, deve precisare come siano altrimenti soddisfatti i fabbisogni delle zone di sosta;

- b) nelle altre zone territoriali omogenee, secondo la normativa prevista dall'articolo 25, decimo comma, punto 2 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio" e successive modificazioni, per le zone di completamento deve essere reperita a parcheggio almeno una quantità di 0,4 mq./mq. di superficie di pavimento e per le zone di espansione, includendo in queste anche le zone di ristrutturazione urbanistica che prevedono la rifunzionalizzazione delle aree o degli edifici, almeno una quantità di 0,5 mq./mq. di superficie di pavimento.

2. Qualora si debbano insediare o debbano essere ampliate in zone territoriali omogenee diverse dai centri storici, grandi o medie strutture di vendita come individuate all'articolo 17, comma 1, lettera b), il soggetto interessato deve reperire aree a servizi aventi una superficie minima complessiva non inferiore a quanto di seguito indicato e comunque la superficie da destinare ad area a servizi non può essere inferiore a quella prevista dall'articolo 25 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni ed integrazioni:

- a) per le grandi strutture di vendita dei settori alimentare e misto deve essere prevista area libera non inferiore a 2,50 mq/mq della superficie di vendita di cui area destinata a parcheggio effettivo per i clienti non inferiore a 1,80 mq/mq della superficie di vendita ovvero non inferiore a 1 mq/mq della superficie lorda di pavimento; inoltre i percorsi veicolari e le aree di parcheggio e stazionamento devono risultare differenziati per i clienti e per gli approvvigionamenti;
- b) per le grandi strutture di vendita dei settori non alimentare generico e a grande fabbisogno di superficie deve essere prevista area a parcheggio effettivo per i clienti non inferiore a 1 mq/mq della superficie di vendita ovvero non inferiore a 0,80 mq/mq della superficie lorda di pavimento;
- c) per le medie strutture di vendita dei settori alimentare e misto, come definite all'articolo 17, comma 1, lettera b), deve essere prevista area libera non inferiore a 1,80 mq/mq della superficie di vendita di cui area destinata a parcheggio effettivo per i clienti non inferiore a 1 mq/mq della superficie di vendita ovvero non inferiore a 0,80 mq/mq della superficie lorda di pavimento;
- d) per le medie strutture di vendita dei settori non alimentare generico e a grande fabbisogno di superficie deve essere prevista area destinata a parcheggio effettivo per i clienti non inferiore a 1 mq/mq della superficie di vendita ovvero non inferiore a 0,80 mq/mq della superficie lorda di pavimento.

3. Per parcheggio effettivo di cui al comma 2 si intende la superficie individuata per la sosta dei veicoli con esclusione della viabilità di accesso e distribuzione.

4. In caso di ampliamento, le quantità stabilite al comma 2 sono rapportate alla sola superficie ampliata.

5. Per le zone di espansione e di ristrutturazione urbanistica, come sopra definite, le aree di cui al comma 2 devono essere reperite in sede di strumento attuativo.

6. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 25, commi dodicesimo e tredicesimo della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni.

7. Le zone di sosta possono essere reperite anche con la previsione di strutture multi-piano o sotterranee purché compatibili con le norme del piano regolatore generale.

8. Per i comuni obbligati alla redazione del piano del traffico la localizzazione delle zone di sosta deve essere coordinata con tale strumento.

9. La localizzazione delle aree di sosta deve comunque essere individuata all'interno del territorio comunale.

10. Le norme di cui al presente articolo prevalgono rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici e comportano automatica variazione degli stessi qualora tali previsioni stabiliscano standard urbanistici inferiori a quelli previsti dal comma 2, lettere a), b), c), e d). Rimane comunque salva la facoltà dei comuni, ove necessario, di introdurre gli adattamenti conseguenti ai propri strumenti urbanistici.

#### Art. 17

##### Criteri urbanistici per le medie strutture di vendita

1. Ai fini della programmazione urbanistica le medie strutture di vendita sono suddivise in due categorie:

- a) con superficie di vendita fino a 1.000 mq.;
- b) con superficie di vendita superiore a 1.000 mq..

2. Le medie strutture di cui al comma 1, lettera a) possono essere localizzate, in quanto urbanisticamente compatibili con la struttura residenziale, nelle zone territoriali omogenee di tipo A, B, C1 e C2, nonché nelle zone territoriali omogenee di tipo D a specifica destinazione commerciale, purché tale localizzazione non sia in contrasto con le previsioni degli strumenti urbanistici. La definizione delle aree a parcheggio e a servizi di cui all'articolo 16 avviene in sede di strumento urbanistico generale o, per le zone obbligate, in sede di strumento attuativo.

3. Le medie strutture di vendita di cui al comma 1, lettera b) possono essere localizzate nelle zone territoriali omogenee di tipo A, purché tale localizzazione non sia in contrasto con le previsioni degli strumenti urbanistici; diversamente, la localizzazione delle medie strutture stesse nelle zone territoriali omogenee di tipo B, C1, C2 è consentita purché sia espressamente prevista dagli strumenti urbanistici per le singole zone; nelle zone territoriali omogenee di tipo D

detta localizzazione è consentita purché vi sia specifica destinazione commerciale.

4. Deve essere garantita una disponibilità di aree da destinare a parcheggio e a servizi nella misura determinata all'articolo 16 in rapporto alle varie tipologie urbanistiche della zona e della attività da insediare.

#### Art. 18

##### Criteri urbanistici per le grandi strutture di vendita e parchi commerciali

1. Le grandi strutture di vendita e i parchi commerciali, come definiti all'articolo 10, devono essere localizzati in aree e/o edifici previsti allo scopo dagli strumenti urbanistici generali in zone territoriali omogenee di tipo D a specifica destinazione commerciale per grandi strutture di vendita o per parchi commerciali.

2. I comuni possono individuare, in sede di formazione di nuovi strumenti urbanistici o nella revisione di quelli vigenti, aree e/o edifici a destinazione commerciale anche in zone territoriali omogenee di tipo A, purché sussistano i presupposti di cui al comma 5.

3. La localizzazione di cui ai commi 1 e 2 costituisce il presupposto urbanistico per il rilascio dell'autorizzazione commerciale alla nuova apertura, all'ampliamento o al trasferimento di grandi strutture di vendita o dei parchi commerciali.

4. Le varianti parziali finalizzate alla individuazione delle grandi strutture o dei parchi commerciali su aree già previste a specifica destinazione commerciale, zone D, dagli strumenti urbanistici vigenti sono approvate con la procedura prevista ai commi 6 e 7 dell'articolo 50 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 5 maggio 1998, n. 21.

5. I comuni stabiliscono la quantità massima di superfici di grandi strutture di vendita insediabili nei centri, nelle aree o edifici aventi valore storico, di archeologia industriale, anche incentivando l'utilizzo degli edifici destinati in passato a funzioni non più compatibili o dismesse.

6. L'individuazione delle suddette aree e/o edifici è subordinata alla verifica di compatibilità dei seguenti parametri urbanistici:

- a) accessibilità viaria con particolare riferimento all'analisi della rete stradale e di penetrazione all'area opportunamente disimpegnata dalle infrastrutture viarie di scorrimento e funzionalmente collegata al sistema di parcheggi di supporto, come specificato all'articolo 19;
- b) eventuale presenza in adiacenza dell'area a destinazione commerciale di un sistema di trasporto pubblico urbano e extraurbano;
- c) definizione dei contenuti principali da attribuire all'area individuata per la localizzazione delle grandi strutture o dei parchi commerciali in relazione all'effetto che si

vuole determinare nel settore urbano interessato e alla congruità e integrazione con le condizioni al contorno territoriale esistente;

- d) disponibilità di aree da destinare a parcheggio e a servizi nella misura determinata dall'articolo 16 in rapporto alle varie tipologie urbanistiche della zona e della attività da insediare.

7. Tutte le grandi strutture di vendita ed i parchi commerciali con superficie di vendita superiore a mq. 8000 sono assoggettati alla valutazione di impatto ambientale (VIA). Qualora le suddette tipologie di vendita siano annesse o collegate ad attività di intrattenimento, come definite all'articolo 8, comma 1, lettera h), a pubblici esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande o ad attività artigianali, situati nel medesimo spazio unitario e omogeneo, la procedura di VIA va riferita all'insieme delle attività.

8. Tutte le grandi strutture di vendita ed i parchi commerciali con superficie di vendita compresa tra i mq. 4000 e mq. 8000, con esclusione degli ampliamenti inferiori al 10 per cento, sono assoggettati alla procedura di verifica di cui all'articolo 7 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 "Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione ambientale" e successive modifiche e integrazioni, qualora le suddette tipologie di vendita siano annesse o collegate ad attività di intrattenimento, come definite all'articolo 8, comma 1, lettera h), a pubblici esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande o ad attività artigianali, situati nel medesimo spazio unitario ed omogeneo; alla medesima procedura sono assoggettate le grandi strutture come individuate dall'articolo 7, comma 3.

9. Alle grandi strutture di vendita ed ai parchi commerciali di cui al comma 7 si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d) ed e) della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10.

10. Sono comunque fatte salve le norme di cui al capo VIII riferite ai centri storici.

#### Art. 19

##### Impatto sulla viabilità

1. Le domande per il rilascio dell'autorizzazione riferite alle medie strutture di vendita o parchi commerciali come individuate all'articolo 17, comma 1, lettera b) nonché alle grandi strutture commerciali, devono prevedere una idonea organizzazione dell'accessibilità veicolare sia in funzione del traffico operativo specializzato e del traffico commerciale despecializzato relativo alle singole strutture, sia in funzione del sistema viario principale e secondario di afferenza e degli sbocchi sugli specifici archi stradali, in particolare sulla viabilità principale.

2. Le domande per grandi strutture o parchi commerciali devono inoltre essere accompagnate da uno studio della viabilità dell'area, da studi di dettaglio dei nodi, con verifica

funzionale degli stessi per un'ideale organizzazione delle intersezioni viarie e degli svincoli di immissione sulla rete stradale interessata in funzione della classe di appartenenza dei singoli tronchi, della capacità degli stessi e dei previsti livelli di servizio, ai sensi delle norme tecniche del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR).

3. I progetti a corredo delle domande per grandi strutture o parchi commerciali devono contenere idonee simulazioni dei prevedibili flussi generati/attratti nelle ore di punta dalle strutture commerciali, al fine di verificare la compatibilità degli stessi con le densità veicolari ordinarie sulla viabilità esistente e l'efficacia delle soluzioni proposte: innesti e svincoli a raso, semaforizzati e non, svincoli delivellati, controstrade e/o formazione di viabilità secondaria di raccordo, in relazione agli specifici contesti territoriali esistenti.

4. Lo studio sull'impatto di viabilità deve essere corredato da idonei progetti, da un parere, anche di massima, su tali progetti, espresso dagli enti proprietari della strada, dall'indicazione relativa ai tempi di realizzazione nonché dal relativo piano finanziario di spesa; dovrà essere, altresì, indicato il soggetto onerato.

5. La Regione, la provincia e il comune, nella conferenza di servizi di cui all'articolo 20 della presente legge, approvano i progetti di loro competenza.

6. La Giunta regionale definisce per le grandi strutture di vendita o per i parchi commerciali, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le prescrizioni relative agli elaborati tecnici in ordine alla viabilità e al traffico con riferimento al comma 3.

#### CAPO VI

##### *Procedure per il rilascio di autorizzazioni per le grandi strutture di vendita*

#### Art. 20

##### Conferenza di servizi

1. Il responsabile del procedimento individuato dal comune competente per territorio ovvero dalla struttura associativa di enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni ed integrazioni, in coordinamento con la Regione e la provincia, indice, presso gli uffici regionali, la conferenza di servizi finalizzata al rilascio dell'autorizzazione riferita a grandi strutture di vendita o parchi commerciali per:

- a) l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di una grande struttura di vendita o parco commerciale, entro i limiti di cui all'articolo 7, commi 1, lettera c), e 2;
- b) l'accorpamento o la concentrazione di grandi strutture di vendita, entro i medesimi limiti di cui alla lettera a);

- c) il mutamento del settore merceologico di una grande struttura di vendita o parco commerciale;
- d) ogni altra modificazione delle autorizzazioni rilasciate, con particolare riferimento alla ripartizione interna, alle modifiche delle prescrizioni nonché ad ogni altra modifica sostanziale.

2. La conferenza di servizi non viene indetta nei seguenti casi:

- a) mancanza di disponibilità di superficie;
- b) mancata presentazione contestuale a comune, provincia e Regione;
- c) rinuncia del richiedente.

3. Il comune o le strutture associative di enti locali, entro il terzo mese successivo a quello di presentazione dell'istanza di autorizzazione, adottano il provvedimento di diniego nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del comma 2 e di presa d'atto nell'ipotesi di cui alla lettera c) del medesimo comma e lo comunicano tempestivamente all'interessato, alla Regione e alla provincia. Nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, il comune o le strutture associative di enti locali, adottano il provvedimento di diniego dopo aver verificato presso la Regione che non vi sono procedimenti di autorizzazione o di revoca dell'autorizzazione pendenti per l'area commerciale di appartenenza, come descritta nell'allegato A. In caso contrario, in presenza di procedimenti di autorizzazione o revoca, spetta alla conferenza di servizi l'adozione del provvedimento di diniego.

4. La conferenza è composta dai rappresentanti del comune competente al rilascio dell'autorizzazione ovvero della struttura associativa di enti locali di cui al citato decreto legislativo n. 267 del 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, della provincia e della Regione. Alle riunioni della conferenza partecipano altresì, a titolo consultivo, i rappresentanti dei comuni contermini, delle organizzazioni dei consumatori riconosciute ai sensi dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281 e successive modificazioni ed integrazioni e delle organizzazioni delle imprese del commercio più rappresentative in ambito provinciale.

5. In caso di istanza di autorizzazione per grandi strutture di vendita o parchi commerciali da ubicarsi sul territorio di più comuni, alla conferenza di servizi partecipa un solo soggetto in rappresentanza dei comuni interessati, secondo le modalità stabilite con il provvedimento che disciplina la procedura della conferenza di servizi. La stessa disposizione si applica nel caso in cui siano interessate più province o strutture associative di enti locali.

6. La deliberazione della conferenza di servizi è adottata a maggioranza dai rappresentanti di Regione, provincia, comune o dal rappresentante delle strutture associative di enti locali qualora si verificano le fattispecie di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000; si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza ovvero non abbia comuni-

cato il proprio motivato dissenso entro la data di svolgimento della conferenza.

7. La Giunta regionale fissa ulteriori criteri e modalità di presenza dei soggetti a partecipazione facoltativa.

8. In sede di conferenza di servizi, le decisioni adottate autonomamente per le materie di rispettiva competenza dagli enti che compongono la conferenza stessa sostituiscono le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta o gli atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti o comunque ritenuti necessari, fatto salvo la valutazione impatto ambientale, e costituiscono il necessario presupposto ai fini della deliberazione di conferenza. In materia di commercio, la deliberazione adottata in sede di conferenza di servizi di cui al comma 1, deve conformarsi ai criteri della programmazione urbanistica e costituisce il necessario presupposto per il rilascio della prescritta autorizzazione comunale.

9. La deliberazione della conferenza di servizi indica:

- a) la tipologia e l'ubicazione specifica della grande struttura di vendita o del parco commerciale;
- b) la superficie di vendita per gli esercizi singoli ripartita per settore merceologico e, per i centri commerciali e per i parchi commerciali, la superficie di vendita globale, la ripartizione della superficie in esercizi e l'articolazione merceologica della stessa;
- c) la superficie complessiva destinata alle altre finalità commerciali quali magazzini, depositi delle merci, uffici e servizi ed aree coperte comuni;
- d) la dotazione minima di standard di area libera e parcheggio;
- e) il termine di attivazione dell'esercizio nel limite previsto dall'articolo 23;
- f) eventuali prescrizioni per la realizzazione dell'iniziativa.

10. Per il rilascio della autorizzazione di cui al comma 1 la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge:

- a) detta disposizioni in materia di termini e svolgimento della conferenza di servizi;
- b) individua ulteriore documentazione da allegare nel rispetto dei principi in materia di autocertificazione previsti dal dpr 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e successive modificazioni;
- c) prevede le modalità di esercizio del diritto di accesso.

11. Il giudizio relativo alla valutazione di impatto ambientale deve essere allegato alla domanda qualora, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 26 marzo 1999, n.10, il rilascio dell'autorizzazione sia assoggettato alla procedura di valutazione impatto ambientale. Entro sessanta giorni dal ricevimento del provvedimento favorevole relativo al giudi-

zio di compatibilità ambientale i soggetti interessati devono presentare la domanda di autorizzazione commerciale ai sensi del presente Capo.

12. Nell'ipotesi di cui all'articolo 18, comma 8, l'esito negativo della procedura di verifica di cui all'articolo 7 della legge regionale n. 10 del 1999, anche quando preveda indicazioni per la mitigazione dell'impatto ambientale ed il monitoraggio dell'intervento, deve essere allegato alla domanda di autorizzazione.

13. La pronuncia favorevole di compatibilità ambientale acquisita decade automaticamente, entro il termine di centottanta giorni decorrenti dalla presentazione dell'istanza commerciale, quando la conferenza dei servizi abbia deliberato il diniego del rilascio dell'autorizzazione commerciale. Analoga decadenza è sancita in tutti i casi previsti al comma 2.

14. Il comune o le unioni di comuni, ove costituite, entro e non oltre il termine di sessanta giorni dallo svolgimento della conferenza notificano al richiedente l'esito della conferenza dei servizi.

15. Per quanto non diversamente disciplinato, la conferenza di servizi si svolge con le modalità di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### Art. 21

##### Procedure di rilascio di autorizzazione

1. Il richiedente presenta al comune competente domanda di autorizzazione amministrativa dichiarando, in particolare:

- a) il possesso delle condizioni e dei requisiti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo;
- b) la superficie di vendita dell'esercizio, il settore o i settori merceologici;
- c) le eventuali condizioni che danno luogo alle priorità di cui all'articolo 15, comma 3, ovvero alle autorizzazioni rilasciate ai sensi dello stesso articolo;
- d) la conformità urbanistica.

2. Al fine di una maggiore collaborazione tra gli enti preposti e il cittadino, la Giunta regionale approva la relativa modulistica.

3. In caso di inosservanza delle prescrizioni previste dall'articolo 20, comma 9, il comune dispone la revoca dell'autorizzazione con la stessa procedura del rilascio.

#### Art. 22

##### Autorizzazione

1. L'autorizzazione per le grandi strutture di vendita e per i parchi commerciali, rilasciata ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 20 e 21, indica:

- a) la titolarità del provvedimento;
- b) la superficie di vendita ed i settori merceologici dell'esercizio;
- c) ogni altra indicazione secondo la modulistica approvata dalla Giunta regionale.

2. Il comune rilascia l'autorizzazione a vendere in conformità alla deliberazione della conferenza di servizi di cui all'articolo 20. In caso di centri o parchi commerciali, il comune rilascia, su richiesta degli interessati, tante autorizzazioni quanti sono gli esercizi commerciali previsti nella deliberazione della conferenza di servizi.

3. L'apertura, l'ampliamento della superficie di vendita, l'accorpamento, la concentrazione, il mutamento del settore merceologico nonché ogni altra modificazione di autorizzazioni già rilasciate, non diversamente normate, per esercizi operanti all'interno delle grandi strutture di vendita o parchi commerciali sono sempre soggetti ad autorizzazione amministrativa.

#### Art. 23

##### Termini ed efficacia dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è condizionata all'accettazione scritta da parte del richiedente delle prescrizioni contenute nell'articolo 20, comma 9. Il rilascio dell'autorizzazione è sospeso fino al ricevimento da parte del comune dell'accettazione dell'interessato. L'accettazione deve essere trasmessa in comune, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, entro e non oltre quaranta giorni decorrenti dal ricevimento da parte dell'interessato dell'esito della conferenza di servizi. In caso di inosservanza del predetto termine, il richiedente decade dal diritto al rilascio dell'autorizzazione. Il responsabile del procedimento assume un provvedimento dichiarativo dell'avvenuta decadenza e lo trasmette all'interessato, alla provincia ed alla Regione.

2. Le grandi strutture di vendita o parchi commerciali devono essere attivate, per almeno i due terzi della superficie assentita in sede di conferenza di servizi, entro il termine di ventiquattro mesi dal ricevimento in comune dell'accettazione delle prescrizioni da parte dell'interessato. Il comune può concedere una sola proroga fino ad un massimo di un anno, nei casi di comprovata necessità per ritardi comunque non imputabili al richiedente. La richiesta di proroga deve essere presentata al comune entro e non oltre i sessanta giorni precedenti la scadenza del termine di attivazione, salvo il caso in cui il motivo del ritardo intervenga successivamente e comunque entro il termine di attivazione.

3. Il termine di ventiquattro mesi utile per l'attivazione viene sospeso dal comune, su motivata richiesta dell'interessato, in pendenza di un procedimento giurisdizionale instaurato con ricorso proposto con istanza cautelare. Il provvedimento di sospensione viene concesso qualora l'interessato ne abbia fatto richiesta entro trenta giorni dalla data della piena conoscenza del ricorso ed ha efficacia sino

all'adozione da parte del comune del provvedimento di presa d'atto del passaggio in giudicato della sentenza.

4. In caso di attivazione della superficie di vendita per una misura inferiore ai due terzi ovvero in caso di diminuzione della superficie di vendita superiore ad un terzo rispetto a quella autorizzata, per un tempo superiore a centottanta giorni consecutivi, il comune dispone la revoca per la parte non attivata con la stessa procedura prevista per il rilascio.

5. In caso di sospensione dell'attività per un periodo superiore a centottanta giorni consecutivi, il comune dispone la revoca dell'autorizzazione relativa all'attività sospesa, con la stessa procedura prevista per il rilascio.

#### CAPO VII

##### *Centri di minore consistenza demografica*

#### Art. 24

##### Esercizi polifunzionali nei centri minori

1. Sono esercizi polifunzionali i punti di vendita che comprendono il commercio al dettaglio di prodotti del settore merceologico alimentare, unitamente ad almeno tre diverse attività commerciali, economiche, amministrative o di servizi complementari organizzati secondo modalità e criteri stabiliti dalla Giunta regionale.

2. Nei centri a minore consistenza demografica i comuni, con provvedimento motivato in ordine alla carenza della distribuzione commerciale locale, per l'intero territorio o per parti di esso, possono rilasciare autorizzazioni all'apertura di esercizi polifunzionali aventi una superficie di vendita non superiore a mq. 250 in deroga alle disposizioni e ai criteri generali della programmazione regionale.

3. Gli esercizi polifunzionali, mediante apposita convenzione stipulata con il comune, devono garantire orari settimanali e periodi di apertura concordati. La Regione promuove il convenzionamento con enti pubblici o società di servizio anche private, riconoscendo l'utilità sociale delle attività di tali esercizi.

4. Nei centri di cui al comma 2, i comuni possono concedere a titolo gratuito e per un periodo convenuto l'uso di immobili in disponibilità ad aziende commerciali che ne facciano richiesta per l'attivazione di esercizi polifunzionali.

5. Per la durata del rapporto convenzionale agli esercizi polifunzionali è fatto divieto di trasferire la sede dell'attività in zone diverse da quelle in cui gli stessi risultano insediati.

6. Al fine di incentivare gli interventi di recupero edilizio, il miglioramento e l'inserimento di esercizi polifunzionali nei centri di cui al comma 2 gli oneri di urbanizzazione per la destinazione d'uso commerciale relativi all'insediamento degli stessi possono essere ridotti al cinquanta per cento rispetto ai valori calcolati ai sensi dell'articolo 82 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni. I comuni stabiliscono la quota del contributo del costo

di costruzione avendo particolare riguardo alle finalità del presente articolo.

#### Art. 25

##### Interventi regionali

1. La Regione favorisce l'insediamento e il ripristino di attività commerciali nei centri di minore consistenza demografica di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), allo scopo di preservare un livello minimo dell'offerta distributiva anche nelle aree caratterizzate da scarsa popolazione.

2. La Giunta regionale promuove corsi di riqualificazione o di formazione professionale per i soggetti titolari che intendono attivare esercizi polifunzionali anche in collaborazione con i centri di assistenza tecnica (C.A.T.) di cui al Capo X.

#### CAPO VIII

##### *Centri storici*

#### Art. 26

##### Tutela, salvaguardia e valorizzazione dei centri storici

1. Allo scopo di mantenere, rivitalizzare e incentivare la struttura commerciale nelle aree di centro storico quale funzione concorrente alla aggregazione del contesto sociale, nonché quale elemento primario della riqualificazione, salvaguardia e decoro del tessuto urbano di antica origine, i comuni devono adeguare i loro strumenti urbanistici generali a specifiche normative atte a regolamentare la localizzazione delle imprese commerciali.

2. È individuata come centro storico l'area definita zona A ai sensi dell'articolo 2 del Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, e cioè le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono interesse storico, artistico e di particolare pregio ambientale o di porzioni di esso, comprese le aree circostanti che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi secondo le indicazioni del piano regolatore generale, nonché gli edifici singoli aventi caratteristiche di valore ambientale-architettonico.

3. All'interno delle aree come definite al comma 2, gli interventi interessanti strutture commerciali finalizzati al recupero e alla valorizzazione degli edifici aventi caratteristiche di bene artistico-storico e ambientale sono subordinati alla normativa di tutela prevista dalla legge regionale 31 maggio 1980, n. 80 "Norme per la conservazione e il ripristino dei centri storici nel Veneto" per ogni singola tipologia edilizia con la corrispondente categoria di intervento. Per le aree o gli edifici sottoposti a obbligo di strumento attuativo, fino all'approvazione dello stesso, sono consentiti gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 "Norme per l'edilizia residenziale" e successive modificazioni ed integrazioni.

## Art. 27

## Adempimenti dei comuni

1. Gli strumenti urbanistici generali o i piani attuativi, previa analisi delle tipologie edilizie, determinano, ai sensi dell'articolo 42 delle norme di attuazione del Piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC), quali edifici possano essere destinati all'attività commerciale, escludendo in ogni caso le attività commerciali che appaiano in contrasto con la tutela dei valori artistici, storici e ambientali.

2. In sede di formazione di nuovi strumenti urbanistici generali o nella revisione di quelli vigenti è fatto obbligo ai comuni di inserire nelle norme tecniche di attuazione specifiche disposizioni relative al decoro e all'arredo urbano delle aree di centro storico come sopra definite e con particolare riferimento:

- a) al prontuario della sistemazione dei fronti commerciali relativamente all'organizzazione edilizia degli spazi espositivi verso l'esterno;
- b) all'utilizzo dei materiali di finitura;
- c) alla definizione della tipologia delle insegne pubblicitarie e all'analisi degli elementi detrattori da evitare ed eventuale rapporto con il piano del colore e dell'illuminazione qualora previsti dallo strumento generale.

3. Per incentivare gli interventi di recupero edilizio, finalizzati al miglioramento e all'inserimento di attività commerciali nell'area di centro storico, i comuni possono ridurre l'incidenza degli oneri di urbanizzazione, così come stabilito dalle tabelle parametriche allegate alla legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, fino ad un massimo del cinquanta per cento.

4. I comuni stabiliscono altresì la quota del contributo del costo di costruzione avendo particolare riguardo alle finalità del presente articolo.

## Art. 28

## Rivitalizzazione dei centri storici e recupero dei siti industriali dismessi

1. Nei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, al fine di rivitalizzare il sistema distributivo nei centri storici, classificati dagli strumenti urbanistici come zona A i comuni, anche in deroga ai limiti di superficie previsti dall'articolo 7, possono autorizzare la realizzazione di centri commerciali utilizzando immobili esistenti, eventualmente soggetti a recupero edilizio purché la superficie di vendita non sia superiore a mq. 4.000 ed almeno il cinquanta per cento del numero di esercizi abbia una superficie inferiore ai limiti previsti per i negozi di vicinato.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, inoltre, ai manufatti di archeologia industriale appositamente individuati dallo strumento urbanistico generale, anche se collocati in aree diverse dalla Zona A-Centro Storico, purché specificamente individuati ai sensi dell'articolo 18, comma 1.

3. Sono regolati con apposita convenzione tra il comune e l'operatore commerciale gli aspetti relativi a:

- a) area destinata a parcheggio entro una distanza di 300 metri dall'immobile oggetto dell'iniziativa con facoltà di deroga agli standard previsti dall'articolo 16 fino al cinquanta per cento o con utilizzo di soluzioni alternative quali convenzioni con parcheggi scambiatori esistenti, parcheggi multipiani o sotterranei, servizio navetta;
- b) accessi e percorsi veicolari.

## CAPO IX

## Formazione professionale

## Art. 29

## Formazione degli operatori commerciali

1. La Giunta regionale, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 5 del decreto legislativo, promuove la formazione professionale sia degli operatori che accedono all'attività commerciale sia degli operatori che già la esercitano, allo scopo di sostenere e qualificare l'occupazione nel settore distributivo.

2. La Giunta regionale, in conformità alle disposizioni della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 e successive modificazioni in materia di formazione professionale, nonché della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31 recante norme in materia di politiche attive del lavoro, formazione e servizi all'impiego stabilisce, sentite le organizzazioni di categoria e le organizzazioni sindacali, le modalità organizzative, la durata ed i contenuti standard delle azioni formative di cui al presente capo.

## Art. 30

## Attività di formazione

1. La Giunta regionale riconosce, in particolare, corsi ed iniziative professionali per l'accesso all'esercizio del commercio nel settore alimentare, aventi per oggetto la tutela della salute, la sicurezza e l'informazione dei consumatori, con riguardo anche agli aspetti relativi alla conservazione, manipolazione e trasformazione degli alimenti sia freschi che conservati.

2. La realizzazione delle attività di cui al comma 1 può essere affidata, anche mediante convenzione, a soggetti idonei ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale in materia di formazione professionale e, in via prioritaria, alle camere di commercio del Veneto, alle organizzazioni imprenditoriali del commercio più rappresentative e ad enti dalle stesse costituite.

3. Sono riconosciuti validi, ai fini dell'esercizio del commercio nel settore alimentare, i corsi professionali istituiti o riconosciuti dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano in materia di commercio.

## Art. 31

## Attività di aggiornamento

1. La Giunta regionale può promuovere, riconoscere, approvare attività volte all'aggiornamento e alla formazione continua degli operatori del settore.

2. Nell'ambito delle attività di cui al comma 1, da realizzarsi con le modalità specificate all'articolo 30 comma 2, saranno particolarmente considerate le aree dell'organizzazione, della qualità, del marketing, della sicurezza, della compatibilità ambientale, della tutela e dell'informazione dei consumatori.

3. Possono anche essere previste forme di incentivazione per la partecipazione ai corsi dei titolari, dei collaboratori e dei soci delle società di persone delle piccole e medie imprese del settore commerciale, con l'osservanza delle disposizioni della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 e successive modificazioni.

4. Ai fini di cui al presente articolo possono essere utilizzate anche risorse finanziarie nazionali e comunitarie.

*CAPO X**Assistenza tecnica*

## Art. 32

## Centri di assistenza tecnica

1. La Regione individua nell'assistenza tecnica alle imprese uno strumento per favorire l'ammodernamento dell'apparato distributivo in relazione a quanto previsto all'articolo 23 del decreto legislativo.

2. L'attività di assistenza tecnica può essere prestata da centri di assistenza alle imprese organizzati, anche in forma consortile, dalle associazioni di categoria più rappresentative a livello provinciale e da altri soggetti interessati.

3. L'assistenza tecnica comprende, fra l'altro, la formazione e l'aggiornamento in materia di innovazione tecnologica ed organizzativa, gestione economica e finanziaria, accesso ai diversi e possibili finanziamenti anche comunitari, sicurezza e tutela dei consumatori, tutela dell'ambiente, dell'igiene e della sicurezza sul lavoro nonché attività finalizzate alla certificazione di qualità degli esercizi commerciali.

## Art. 33

## Albo regionale

1. È istituito presso la Giunta regionale l'albo regionale dei centri specializzati nell'attività di assistenza tecnica alle imprese della distribuzione.

2. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente approva il bando per la selezione degli organismi che aspirano ad essere inseriti nell'albo di cui al comma 1.

3. La selezione va effettuata ogni tre anni. Dell'esito della selezione la Giunta regionale informa la competente commissione consiliare.

4. La Giunta regionale a conclusione della procedura autorizza le strutture selezionate allo svolgimento dell'attività di assistenza e può comunque disporre accertamenti sul mantenimento dei requisiti richiesti.

*CAPO XI**Forme speciali di vendita*

## Art. 34

## Vendite straordinarie

1. Fermo restando quanto previsto dalle norme statali in materia di tutela della concorrenza e di vendite sottocosto, la Giunta regionale, sentite le rappresentanze degli enti locali, le organizzazioni dei consumatori riconosciute ai sensi dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281 e successive modificazioni ed integrazioni e le organizzazioni delle imprese del commercio, disciplina le modalità di svolgimento, la pubblicità, anche ai fini di una corretta informazione del consumatore, i periodi e la durata delle vendite di liquidazione, di fine stagione e promozionali.

## Art. 35

## Programmazione negoziata

1. Nel caso di particolari progetti finalizzati allo sviluppo commerciale e territoriale oggetto di accordi di programma, ai sensi della legge regionale 1° giugno 1999, n. 23 ovvero approvati ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35, la Giunta regionale dispone di una superficie aggiuntiva pari al 20 per cento di quella complessivamente autorizzabile in base agli obiettivi di sviluppo di cui all'allegato B.

2. I progetti di cui al comma 1 devono riguardare domande di apertura relative ad iniziative commerciali del settore non alimentare, anche correlate alla legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 "Disciplina dei distretti produttivi ed interventi di politica industriale locale", idonee a contribuire allo sviluppo delle attività produttive, aventi un bacino d'utenza a carattere sovraprovinciale o sovraprovinciale e che prevedano opere infrastrutturali atte ad assicurare il miglioramento dell'assetto viario esistente.

3. La Giunta regionale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 15, comma 3, valuta le domande concorrenti di cui al comma 2, presentate nell'arco del medesimo mese di calendario, in relazione alla migliore rispondenza ai requisiti di cui al medesimo comma 2.

4. La superficie di cui al comma 1 può essere utilizzata anche per più interventi purché nel limite massimo ivi previsto e nell'arco di validità della programmazione.

## CAPO XII

## Norme transitorie e finali

## Art. 36

## Provvedimenti sostitutivi regionali

1. Al fine di assicurare gli adempimenti di cui all'articolo 14, commi 1 e 5, in caso di inerzia da parte dei comuni o delle unioni di comuni ove costituite, la Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 6, comma 3, provvede, in via sostitutiva, previa diffida ad ottemperare entro un congruo termine, ad adottare le disposizioni necessarie che restano in vigore fino all'emanazione delle specifiche norme comunali.

## Art. 37

## Norme transitorie

1. A tutte le domande di autorizzazione commerciale per medie e grandi strutture di vendita, ovvero a tutte le comunicazioni di inizio attività per esercizi di vicinato, presentate sino alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge regionale 9 agosto 1999, n. 37 "Norme di programmazione per l'insediamento di attività commerciali nel Veneto" compresi i relativi allegati.

2. Le domande di autorizzazione commerciale di medie e grandi strutture di vendita e le denunce di inizio attività per gli esercizi di vicinato presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge sono disciplinate dalle disposizioni di cui alla legge medesima fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e 4.

3. La presentazione delle domande per il rilascio delle autorizzazioni commerciali delle medie e grandi strutture di vendita in zone territoriali omogenee di tipo D a specifica destinazione commerciale è subordinata all'adozione dei criteri previsti dall'articolo 10, comma 6 e del provvedimento di cui all'articolo 20, comma 10 nonché agli adempimenti comunali di cui ai commi 7 e 8 del medesimo articolo 10 ad eccezione delle domande relative alla programmazione negoziata di cui all'articolo 35 per le quali, sino all'adozione del provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 20, comma 10, si applicano le disposizioni relative alla conferenza di servizi previste dalla legge regionale n. 37/1999.

4. Salvi i casi di subingresso, nelle sole zone territoriali omogenee di tipo D a specifica destinazione commerciale sono sospesi gli effetti delle denunce di inizio attività di cui all'articolo 13, comma 1 fino all'adozione da parte della Giunta Regionale dei criteri di cui all'articolo 10, comma 6 nonché fino agli adempimenti comunali di cui ai commi 7 e 8 del medesimo articolo 10.

5. In deroga a quanto previsto dai commi 3 e 4, in fase di prima applicazione della presente legge e per un periodo non superiore a novanta giorni dall'entrata in vigore della

medesima, possono essere presentate denunce di inizio attività e possono essere rilasciate autorizzazioni per le domande:

- a) di trasferimento in zone territoriali omogenee di tipo D per le quali lo strumento urbanistico generale abbia già previsto la specifica destinazione commerciale relative ad esercizi commerciali esistenti ed operanti da almeno tre anni con superficie di vendita non superiore a mq. 2.500;
- b) per gli esercizi di vicinato e per le medie strutture di vendita da insediare in zone territoriali omogenee di tipo D a destinazione commerciale e con destinazione residenziale non inferiore al 60 per cento, nel caso di comuni litoranei a prevalente economia turistica con piano regolatore o sua variante approvati dopo l'entrata in vigore della legge regionale n. 37/1999 ed entro il 31 dicembre 2003;
- c) per gli esercizi di vicinato e per le medie strutture di vendita quando gli insediamenti commerciali sono previsti da strumenti urbanistici attuativi già approvati e convenzionati entro il 31 dicembre 2003.

6. L'osservatorio già istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 37 esercita le funzioni di cui alla presente legge.

7. Nell'ambito della superficie di cui all'articolo 35, comma 1 la Giunta regionale può disporre di una superficie non superiore al 50 per cento per iniziative connesse alla definizione in via stragiudiziale di contenziosi pendenti alla data del 30 giugno 2004 inerenti prioritariamente situazioni per le quali vi siano già opere legittime sotto il profilo edilizio.

## Art. 38

## Disposizioni di coordinamento con le previsioni di pianificazione dei Piani territoriali di coordinamento provinciale (PTCP)

1. Le aree sovracomunali individuate negli allegati A e B sono adeguate per ciascuna provincia al piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 22, comma 1, lettera m) della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio".

2. L'adeguamento è apportato con deliberazione della Giunta Regionale che recepisce le previsioni del PTCP di ciascuna provincia, adottata entro 60 giorni dalla pubblicazione nel BUR della deliberazione consiliare di approvazione del PTCP di cui all'articolo 23 comma 9 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11.

3. Decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le superfici di vendita indicate negli obiettivi di sviluppo di cui all'allegato B non ancora rilasciate possono essere ridistribuite con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare.

4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 48, comma 1, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi dall'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 49 della legge regionale medesima, i comuni continuano ad applicare le disposizioni previste dall'articolo 50 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni e integrazioni per l'attuazione della presente legge.

#### Art 39

Abrogazioni e novellazione della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 "Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d'impatto ambientale" in materia di VIA

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 37 comma 1 sono abrogati:

- a) la legge regionale 9 agosto 1999, n. 37 "Norme di programmazione per l'insediamento delle attività commerciali nel Veneto" come novellata dall'articolo 31 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5; dall'articolo 5 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 26; dall'articolo 24 della legge regionale 3 ottobre 2003, n. 19;
- b) il regolamento regionale 11 marzo 2002, n. 1 "Disciplina degli esercizi polifunzionali (legge regionale 9 agosto 1999, n. 37, articolo 21)".

2. È abrogata la lettera o) dell'allegato A2 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10.

3. All'allegato C4 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 è inserita la seguente lettera m bis):

*"m bis) grandi strutture di vendita e parchi commerciali di cui agli articoli 15 e 10 della legge regionale in materia di commercio che abroga la legge regionale n. 37/1999 nei limiti di cui all'articolo 18, commi 7 e 8 della medesima legge".*

#### Art. 40

Disposizioni in materia di violazione degli obblighi di chiusura domenicale o festiva e modifica dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 1999, n. 62

1. Fatte salve le deroghe disposte dai comuni con le modalità stabilite dall'articolo 11, comma 5 del decreto legislativo nonché di quelle disposte ai sensi della legge regionale 28 dicembre 1999, n. 62 "Individuazione dei comuni a prevalente economia turistica e delle città d'arte ai fini delle deroghe agli orari di vendita" e successive modificazioni in caso di violazione degli obblighi di chiusura domenicale o festiva i comuni applicano la sanzione pecuniaria da un minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 3.000,00.

2. Dalla seconda violazione i comuni sono tenuti ad imporre la chiusura dell'esercizio per un periodo compreso tra un minimo di 7 giorni fino ad un massimo di 15 giorni.

#### Art. 41

##### Norme finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo in quanto compatibili.

#### Art. 42

##### Norma finanziaria

1. Per l'attuazione della presente legge si provvede con i fondi stanziati sulle u.p.b. U0070 "Informazione, promozione e qualità per il commercio" e U0073 "Attività di incentivazione per il commercio" del bilancio di previsione 2004, limitatamente agli interventi di cui agli articoli 3, 4, 25, 29 e 33.

#### Art. 43

##### Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 13 agosto 2004

Galan

#### INDICE

##### CAPO I - Finalità

Art. 1 - Obiettivi della legge

Art. 2 - Finanziamenti regionali

##### CAPO II - Monitoraggio della rete distributiva

Art. 3 - Osservatorio regionale per il commercio

Art. 4 - Monitoraggio

##### CAPO III - Programmazione commerciale

Art. 5 - Ambiti territoriali di programmazione regionale

- Art. 6 - Durata della programmazione
- Art. 7 - Limiti dimensionali riferiti alla superficie di vendita e settori merceologici

CAPO IV - Programmazione della rete distributiva

- Art. 8 - Definizioni
- Art. 9 - Centri commerciali
- Art. 10 - Parchi commerciali
- Art. 11 - Vincoli di natura urbanistica per i parchi commerciali
- Art. 12 - Outlet
- Art. 13 - Esercizi di vicinato
- Art. 14 - Medie strutture di vendita
- Art. 15 - Grandi strutture di vendita

CAPO V - Norme urbanistiche

- Art. 16 - Vincoli di natura urbanistica e standard
- Art. 17 - Criteri urbanistici per le medie strutture di vendita
- Art. 18 - Criteri urbanistici per le grandi strutture di vendita e parchi commerciali
- Art. 19 - Impatto sulla viabilità

CAPO VI - Procedure per il rilascio di autorizzazioni per le grandi strutture di vendita

- Art. 20 - Conferenza di servizi
- Art. 21 - Procedure di rilascio di autorizzazione
- Art. 22 - Autorizzazione
- Art. 23 - Termini ed efficacia dell'autorizzazione

CAPO VII - Centri di minore consistenza demografica

- Art. 24 - Esercizi polifunzionali nei centri minori
- Art. 25 - Interventi regionali

CAPO VIII - Centri storici

- Art. 26 - Tutela, salvaguardia e valorizzazione dei centri storici
- Art. 27 - Adempimenti dei comuni
- Art. 28 - Rivitalizzazione dei centri storici e recupero dei siti industriali dismessi

CAPO IX - Formazione professionale

- Art. 29 - Formazione degli operatori commerciali
- Art. 30 - Attività di formazione
- Art. 31 - Attività di aggiornamento

CAPO X - Assistenza tecnica

- Art. 32 - Centri di assistenza tecnica
- Art. 33 - Albo regionale

CAPO XI - Forme speciali di vendita

- Art. 34 - Vendite straordinarie
- Art. 35 - Programmazione negoziata

CAPO XII - Norme transitorie e finali

- Art. 36 - Provvedimenti sostitutivi regionali
- Art. 37 - Norme transitorie
- Art. 38 - Disposizioni di coordinamento con le previsioni di pianificazione dei Piani territoriali di coordinamento provinciale (PTCP)
- Art. 39 - Abrogazioni e novellazione della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 "Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d'impatto ambientale" in materia di VIA
- Art. 40 - Disposizioni in materia di violazione degli obblighi di chiusura domenicale o festiva e modifica dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 1999, n. 62
- Art. 41 - Norme finali
- Art. 42 - Norma finanziaria
- Art. 43 - Dichiarazione d'urgenza

ALLEGATO ALLA LEGGE REGIONALE RELATIVA A:

**NORME DI PROGRAMMAZIONE PER L'INSEDIAMENTO DI ATTIVITÀ COMMERCIALI NEL VENETO**

ALLEGATI

A - B

## ALLEGATO A

1	Belluno - Feltre area sovracomunale	ALANO DI PIAVE ARSIÉ BELLUNO CESIOMAGGIORE CHIES D'ALPAGO FARRA D'ALPAGO FELTRE FONZASO LAMON LENTIAI LIMANA MEL PEDAVENA	PIEVE D'ALPAGO PONTE NELLE ALPI PUOS D'ALPAGO QUERO S. GIUSTINA S. GREGORIO N. ALPI SEDICO SEREN DEL GRAPPA SOSPIROLO SOVRAMONTE TAMBRE TRICHIANA VAS
2	Cortina - Pieve di Cadore area sovracomunale	AGORDO ALLEGHE AURONZO DI CADORE BORCA DI CADORE CALALZO DI CADORE CANALE D'AGORDO CASTELLAVAZZO CENCENIGHE AGORDINO CIBIANA DI CADORE COLLE SANTA LUCIA COMELICO SUPERIORE CORTINA D'AMPEZZO DANTA DOMEGGE DI CADORE FALCADE FORNO DI ZOLDO GOSALDO LA VALLE AGORDINA LIVINALLONGO D. COL DI L. LONGARONE LORENZAGO DI CADORE LOZZO DI CADORE	OSPITALE DI CADORE PERAROLO DI CADORE PIEVE DI CADORE RIVAMONTE AGORDINO ROCCA PIETORE S. NICOLÒ D. COMELICO S. PIETRO DI CADORE S. STEFANO DI CADORE S. TOMMASO AGORDINO S. VITO DI CADORE SAPPADA SELVA DI CADORE SOVERZENE TAIBON AGORDINO VALLADA AGORDINA VALLE DI CADORE VIGO DI CADORE VODO CADORE VOLTAGO AGORDINO ZOLDO ALTO ZOPPE' DI CADORE
3	Treviso - Castelfranco area sovracomunale	ARCADE BREDI DI PIAVE CARBONERA CASALE SUL SILE CASIER CASTELFRANCO VENETO CASTELLO DI GODEGO ISTRANA LORIA MASERADA SUL PIAVE MOGLIANO VENETO MONASTIER DI TREVISO MORGANO PAESE PONZANO VENETO	POVEGLIANO PREGANZIOL QUINTO DI TREVISO RESANA RIESE PIO X RONCADE S. BIAGIO DI CALLALTA SILEA SPRESIANO TREVISO VEDELAGO VILLORBA ZENSON DI PIAVE ZERO BRANCO

4	Conegliano - Oderzo - Montebelluna  area sovracomunale	ALTIVOLE CAERANO SAN MARCO CESSALTO CHIARANO CIMADOLMO CODOGNE' CONEGLIANO FONTANELLE GAJARINE GIAVERA DEL MONTELLO GODEGA DI SANT'URBANO GORGO AL MONTICANO MANSUÈ MARENO DI PIAVE MEDUNA DI LIVENZA MONTEBELLUNA	MOTTA DI LIVENZA NERVESA DELLA BATTAGLIA ODERZO ORMELLE ORSAGO PONTE DI PIAVE PORTOBUFFOLE' S. LUCIA DI PIAVE S. PIETRO DI FELETTO S. POLO DI PIAVE S. VENDEMIANO SALGAREDA SAN FIOR SUSEGANA TREVIGNANO VAZZOLA VOLPAGO DEL MONTELLO
5	Vittorio Veneto  area sovracomunale	ASOLO BORSO DEL GRAPPA CAPPELLA MAGGIORE CASTELCUCCO CAVASO DEL TOMBA CISON DI VALMARINO COLLE UMBERTO CORDIGNANO CORNUDA CRESPANNO DEL GRAPPA CROCETTA DEL MONTELLO FARRA DI SOLIGO FOLLINA FONTE FREGONA MASER MIANE	MONFUMO MORIAGO DELLA BATTAGLIA PADERNO DEL GRAPPA PEDEROBBA PIEVE DI SOLIGO POSSAGNO REFRONTOLO REVINE LAGO S. ZENONE D'EZZELINI SARMEDE SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA SEGUSINO TARZO VALDOBBIADENE VIDOR VITTORIO VENETO
6	Padova  area sovracomunale	ABANO TERME AGNA ALBIGNASEGO ANGUILLARA VENETA ARRE ARZERGRANDE BAGNOLI DI SOPRA BATTAGLIA TERME BOVOLenta BRUGINE CADONEGHE CAMPO SAN MARTINO CAMPODARSEGO CAMPODORO CANDIANA CARTURA CASALSERUGO CERVARESE SANTA CROCE CODEVIGO CONSELVE CORREZZOLA CURTAROLO	LIMENA MASERÀ DI PADOVA MESTRINO MONTEGROTTO TERME NOVENTA PADOVANA PADOVA PIAZZOLA SUL BRENTA PIOVE DI SACCO POLVERARA PONTE SAN NICOLÒ PONTELONGO ROVOLON RUBANO S. ANGELO DI PIOVE SACCOLONGO SAONARA SELVAZZANO DENTRO TEOLO TERRASSA PADOVANA TORREGLIA VEGGIANO VIGODARZERE

7	Este - Monselice area sovracomunale	DUE CARRARE GALZIGNANO TERME LEGNARO ARQUÀ PETRARCA BAONE BARBONA BOARA PISANI CARCERI D'ESTE CASALE DI SCODOSIA CASTELBALDO CINTO EUGANEO ESTE GRANZE LOZZO ATESTINO MASI MEGLIADINO SAN FIDENZIO MEGLIADINO SAN VITALE MERLARA MONSELICE MONTAGNANA OSPEDALETTO EUGANEO	VIGONZA VILLAFRANCA PADOVANA VILLANOVA DI CAMPOSAMP. PERNUMIA PIACENZA D'ADIGE PONSO POZZONOVO S. MARGHERITA D'ADIGE S. PIETRO VIMINARIO SALETTO SANT'ELENA D'ESTE SANT'URBANO SOLESINO STANGHELLA TRIBANO URBANA VESCOVANA VIGHIZZOLO D'ESTE VILLA ESTENSE VO' EUGANEO
8	Cittadella - Camposampiero area sovracomunale	BORGORICCO CAMPOSAMPIERO CARMIGNANO DI BRENTA CITTADELLA FONTANIVA GALLIERA VENETA GAZZO PADOVANO GRANTORTO LOREGGIA MASSANZAGO	PIOMBINO DESE S. GIORGIO D. PERTICHE S. GIORGIO IN BOSCO S. GIUSTINA IN COLLE S. MARTINO DI LUPARI S. PIETRO IN GÙ TOMBOLO TREBASELEGHE VILLA DEL CONTE
9	Venezia area sovracomunale	CAMPAGNA LUPIA CAMPOLONGO MAGGIORE CAMPONOGARA CAVALLINO DOLO FIESSO D'ARTICO FOSSO' MARCON NOALE MARTELLAGO MIRA	MIRANO PIANIGA QUARTO D'ALTINO SALZANO SANTA MARIA DI SALA SCORZE' SPINEA STRÀ VENEZIA VIGONOVO
10	S. Donà - Portogruaro area sovracomunale	ANNONE VENETO CAORLE CEGGIA CINTO CAOMAGGIORE CONCORDIA SAGITTARIA ERACLEA FOSSALTA DI PIAVE FOSSALTA DI PORTOG. GRUARO JESOLO	MEOLO MUSILE DI PIAVE NOVENTA DI PIAVE PORTOGRUARO PRAMAGGIORE S. DONÀ DI PIAVE S. MICHELE AL TAGLIAMENTO S. STINO DI LIVENZA TEGLIO VENETO TORRE DI MOSTO
11	Chioggia area sovracomunale	CAVARZERE CHIOGGIA	CONA

12	Rovigo - Badia Polesine- Adria area sovracomunale	ADRIA ARIANO NEL POLESINE ARQUÀ POLESINE BADIA POLESINE BAGNOLO DI PO BERGANTINO BOSARO CALTO CANARO CANDA CASTELGUGLIELMO CASTELMASSA CASTELNOVO BARIANO CENESELLI CEREGNANO CORBOLA COSTA DI ROVIGO CRESPINO FICAROLO FIESSO UMBERTIANO FRASSINELLE POLESINE FRATTA POLESINE GAIBA GAVELLO GIACCIANO CON BARUCHELLA	GUARDA VENETA LENDINARA LOREO LUSIA MELARA OCCHIOBELLO PAPOZZE PETTORAZZA GRIMANI PINCARA POLESELLA PONTECCHIO POLESINE PORTO TOLLE PORTO VIRO ROSOLINA ROVIGO S. BELLINO S. MARTINO DI VENEZZE SALARA STIENTA TAGLIO DI PO TRECENTA VILLADOSE VILLAMARZANA VILLANOVA DEL GHEBBO VILLANOVA MARCHESANA
13	Verona area sovracomunale	BADIA CALAVENA BOSCOCHIESANUOVA BOVOLONE BUSSOLENGO BUTTAPIETRA CALDIERO CASTEL D'AZZANO CERRO VERONESE COLOGNOLA AI COLLI ERBE' ERBEZZO FUMANE GREZZANA ILLASI ISOLA DELLA SCALA ISOLA RIZZA LAVAGNO MARANO DI VALPOLICELLA MEZZANE DI SOTTO MOZZECANE NEGRAR NOGAROLE ROCCA OPPEANO	PALÙ PESCANTINA POVEGLIANO VERONESE RONCO ALL'ADIGE ROVERE' VERONESE S. GIOVANNI LUPATOTO S. MARTINO BUON ALBERGO S. MAURO DI SALINE S. PIETRO IN CARIANO SALIZZOLE SANT'ANNA D'ALFAEDO SELVA DI PROGNO SOMMACAMPAGNA SONA TREGNAGO TREVENUOLO VALEGGIO SUL MINCIO VESTENANOVA VELO VERONESE VERONA VIGASIO VILLAFRANCA DI VERONA ZEVIO
14	Baldo - Garda area sovracomunale	AFFI BARDOLINO BRENTINO BELLUNO BRENZONE CAPRINO VERONESE CASTELNUOVO DEL GARDA CAVAION VERONESE	GARDA LAZISE MALCESINE PASTRENGO PESCHIERA DEL GARDA RIVOLI VERONESE S. AMBROGIO DI VALP.

		COSTERMANO	S. ZENO DI MONTAGNA
		DOLCE'	TORRI DEL BENACO
15	Legnago - S. Bonifacio	FERRARA DI MONTE BALDO	
	area sovracomunale	ALBAREDO D'ADIGE	MONTEFORTE D'ALPONE
		ANGIARI	NOGARA
		ARCOLE	PRESSANA
		BELFIORE	RONCA'
		BEVILACQUA	ROVERCHIARA
		BONAVIGO	ROVEREDO DI GUÀ
		BOSCHI SANT'ANNA	S. BONIFACIO
		CASALEONE	S. GIOVANNI ILARIONE
		CASTAGNARO	S. PIETRO DI MORUBIO
		CAZZANO DI TRAMIGNA	SANGUINETTO
		CEREA	SOAVE
		COLOGNA VENETA	SORGA'
		CONCAMARISE	TERRAZZO
		GAZZO VERONESE	VERONELLA
		LEGNAGO	VILLA BARTOLOMEA
		MINERBE	ZIMELLA
		MONTECCHIA DI CROSARA	
16	Vicenza	AGUGLIARO	LONIGO
	area sovracomunale	ALBETTONE	MONTECCHIO MAGGIORE
		ALONTE	MONTEGALDA
		ALTAVILLA VICENTINA	MONTEGALDELLA
		ARCUGNANO	MONTEVIALE
		ASIGLIANO VENETO	MONTICELLO CONTE OTTO
		BARBARANO VICENTINO	MOSSANO
		BOLZANO VICENTINO	NANTO
		BRENDOLA	NOVENTA VICENTINA
		BRESSANVIDO	ORGIANO
		CALDOGNO	POIANA MAGGIORE
		CAMISANO VICENTINO	POZZOLEONE
		CAMPIGLIA DEI BERICI	QUINTO VICENTINO
		CASTEGNERO	S. GERMANO DEI BERICI
		COSTABISSARA	SANDRIGO
		CREAZZO	SAREGO
		DUEVILLE	SOSSANO
		GAMBUGLIANO	SOVIZZO
		GRANCONA	TORRI DI QUARTESOLO
		GRISIGNANO DI ZOCCO	VICENZA
		GRUMOLO DELLE ABBADESSE	VILLAGA
		ISOLA VICENTINA	ZOVENCEDO
		LONGARE	
17	Asiago - Bassano - Thiene	ASIAGO	MONTECCHIO PRECALCINO
	area sovracomunale	BASSANO DEL GRAPPA	MUSSOLENTI
		BREGANZE	NOVE
		CALTRANO	PEDEMONTE
		CALVENE	PIANEZZE
		CAMPOLONGO SUL BRENTA	POVE DEL GRAPPA
		CARRÈ	ROANA
		CARTIGLIANO	ROMANO D'EZZELINO
		CASSOLA	ROSA'
		CHIUPPANO	ROSSANO VENETO
		CISMON DEL GRAPPA	ROTZO

---

		COGOLLO DEL CENGIO	SALCEDO
		CONCO	SARCEDO
		ENEGO	S. NAZARIO
		FARA VICENTINO	SCHIAVON
		FOZA	SOLAGNA
		GALLIO	TEZZE SUL BRENTA
		LASTE BASSE	THIENE
		LUSIANA	VALDASTICO
		LUGO DI VICENZA	VALSTAGNA
		MARANO VICENTINO	VILLAVERLA
		MAROSTICA	ZANE'
		MASON VICENTINO	ZUGLIANO
		MOLVENA	
18	Arzignano - Valdagno - Schio	ALTISSIMO	PIOVENE ROCCHETTE
	area sovracomunale	ARSIERO	POSINA
		ARZIGNANO	RECOARO TERME
		BROGLIANO	S. PIETRO MUSSOLINO
		CASTELGOMBERTO	S. VITO DI LEGUZZANA
		CHIAMPO	SANTORSO
		CORNEDO VICENTINO	SCHIO
		CRESPADORO	TONEZZA DEL CIMONE
		GAMBELLARA	TORREBELVICINO
		LAGHI	TRISSINO
		MALO	VALDAGNO
		MONTE DI MALO	VALLI DEL PASUBIO
		MONTEBELLO VICENTINO	VELO D'ASTICO
		MONTORSO VICENTINO	ZERMEGHEDO
		NOGAROLE VICENTINO	

---

## ALLEGATO B

<b>Obiettivi di sviluppo</b>
------------------------------

				<b>situazione attuale</b>			<b>obiettivi di sviluppo</b>		
				mq.alim.	mq.non alim.	TOTALE	mq.alim.	mq. misto	mq.non alim.
1	Belluno - Feltre	11.632	13.972	25.604	-	-	-		
2	Cortina - Pieve di Cadore	4.032	-	4.032	-	-	-		
3	Treviso - Castelfranco	35.775	104.433	140.208	-	4.500	-		
4	Conegliano - Oderzo - Monteb.	10.463	39.485	49.948	2.600	-	3.400		
5	Vittorio Veneto	9.500	18.910	28.410	2.600	-	5.200		
6	Padova	45.551	71.949	117.500	3.300	-	6.500		
7	Este - Monselice	8.944	18.913	27.857	2.600	-	4.400		
8	Cittadella - Camposampiero	2.100	18.130	20.230	3.300	-	3.700		
9	Venezia	50.075	94.641	144.716	3.800	-	7.700		
10	S. Donà - Portogruaro	18.555	57.584	76.139	-	4.500	-		
11	Chioggia	-	-	-	-	3.200	-		
12	Rovigo - Badia P.- Adria	30.475	61.150	91.625	-	2.400	-		
13	Verona	45.028	71.241	116.269	4.000	-	8.000		
14	Area Baldo - Garda	7.572	20.667	28.239	-	5.000	-		
15	Legnago - S. Bonifacio	13.533	25.826	39.359	4.000	-	8.000		
16	Vicenza	24.767	76.553	101.320	-	4.000	-		
17	Asiago - Bassano - Thiene	14.067	50.977	65.044	2.700	-	5.500		
18	Arzignano - Schio - Valdagno	6.507	18.634	25.141	2.700	-	5.500		
<b>Veneto</b>				<b>338.576</b>	<b>763.065</b>	<b>1.101.641</b>	<b>113.100</b>		

## **Dati informativi concernenti la legge regionale 13 agosto 2004, n. 15**

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo.

Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore e per facilitare la ricerca dei contenuti della legge regionale qui di seguito sono pubblicati a cura del direttore:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

### **1. Procedimento di formazione**

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Giancarlo Conta, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 9 agosto 2002, n. 25/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 27 agosto 2002, dove ha acquisito il n. 299 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alle commissioni consiliari 1°, 2° e 3°;
- La 3° commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 29 aprile 2004;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Lucio Pasqualetto, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 3 agosto 2004, n. 8894.

### **2. Relazione al Consiglio regionale**

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

a seguito del rinvio in Commissione del progetto di legge relativo a "Norme di programmazione per l'insediamento di attività commerciali nel Veneto", deciso dal Consiglio regionale con deliberazione n. 21 del 23.04.2004, la III Commissione consiliare ha provveduto al riesame del testo apportando modifiche ed integrazioni ai seguenti articoli:

#### Articolo 1

L'articolo 1 è stato interamente riscritto inserendo tra gli obiettivi della legge quanto proposto dai gruppi di minoranza.

In particolare nell'ambito dei principi informativi della legge si è dato maggior rilievo alle seguenti finalità:

1) regolare la presenza e lo sviluppo di grandi strutture di vendita per contenere l'uso del territorio, assicurare la compatibilità ambientale e salvaguardare l'equilibrio con le altre tipologie distributive;

2) valutare i progetti di insediamenti rispetto agli assetti socio-economici, insediativi, infrastrutturali e della

mobilità, dei flussi turistici e della rete distributiva in riferimento alla disponibilità di servizi al consumatore;

3) favorire opportunità di sinergie e cooperazione fra diverse tipologie distributive, l'associazionismo fra piccole imprese, lo sviluppo di tipologie innovative di esercizi di vendita e la concorrenza.

#### Articolo 2

Il comma 2 è stato riscritto sulla base delle proposte di modifica presentate dai gruppi di minoranza, prevedendo che i finanziamenti regionali di cui al medesimo articolo siano altresì destinati al mantenimento ed allo sviluppo delle imprese commerciali ubicate nei centri storici, nelle zone rurali e di montagna.

La ratio dell'emendamento risiede nell'esigenza di salvaguardare e di incrementare la rete commerciale nei centri storici, nonché nelle zone a minor consistenza demografica, anche al fine di assicurare un servizio di prossimità alla popolazione anziana evitando così lo spopolamento delle aree maggiormente disagiate.

#### Articolo 5

Recependo le proposte avanzate dai gruppi di minoranza, l'articolo 5 ha subito le seguenti modificazioni:

Comma 1: fra gli ambiti territoriali di programmazione regionale sono state inserite le aree a vocazione turistica, in considerazione della loro specificità nel territorio regionale.

Commi 2 e 3: sostituiscono, riscrivendolo, il precedente comma 2, con la finalità di raccordare gli ambiti territoriali che dovranno essere previsti dai Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera m) della nuova legge regionale urbanistica, con le aree sovracomunali individuate negli allegati A e B del presente progetto di legge.

Nelle more dell'approvazione dei singoli PTCP, le aree di riferimento sono quelle individuate nei suddetti allegati.

#### Articolo 8

L'articolo 8, comma 1, lett. b) è stato integrato introducendo la possibilità, nell'ambito del medesimo territorio comunale, di ampliare sia medie che grandi strutture di vendita con superfici di vicinato che siano già esistenti ed operanti da almeno tre anni, purché la superficie in ampliamento trovi riscontro nella programmazione rispettivamente delle medie ovvero delle grandi strutture.

Premesso che gli esercizi di vicinato sono liberalizzati in quanto sottoposti a sola denuncia di inizio attività, la scelta di sottoporre alla programmazione le suddette tipologie di ampliamento nasce, oltre che dalla necessità di dare piena attuazione ai principi informativi del presente progetto di legge di cui all'articolo 1, dall'esigenza di evitare manovre speculative volte a creare "serbatoi fittizi" di superfici al di fuori degli obiettivi di sviluppo previsti dall'allegato B.

### Articolo 12

Accogliendo le richieste pervenute da componenti appartenenti a gruppi sia di maggioranza che di minoranza, si è ritenuto opportuno specificare che gli outlet, così come definiti nel primo comma dell'articolo 12, rientrano a tutti gli effetti nella programmazione regionale e pertanto attengono agli obiettivi di sviluppo di cui all'allegato B.

È stato previsto inoltre che, in considerazione della tipologia della struttura e del conseguente impatto sul traffico viabilistico, gli outlet debbano essere collocati ad una distanza fra loro che in linea d'aria non sia inferiore a 100 km.

### Articolo 17

Il comma 2, relativo a standard edilizi per medie o grandi strutture di vendita situate al di fuori dai centri storici, è stato modificato dando diversa collocazione alla norma che disponeva che la superficie da destinare ad area a servizi non possa in ogni caso essere inferiore a quella prevista dall'articolo 25 della legge regionale n.61/1985 e successive modificazioni ed integrazioni.

Ciò al fine di chiarire che la suddetta norma, avente natura di norma di chiusura, mira a garantire che la superficie da destinare ad area a servizi non possa in ogni caso essere inferiore allo standard previsto dalla legge urbanistica n.61/1985.

Il medesimo comma 2 dell'articolo 17 è stato altresì integrato con la reintroduzione della nozione di "parcheggio effettivo", già presente nella legge regionale n.37/1999, con la conseguenza che nel nuovo testo dell'articolo 17 la disciplina degli standard a parcheggio risulta maggiormente restrittiva rispetto alla precedente normativa.

### Articolo 19

Il comma 8 dell'articolo 19 è stato integrato inserendo la previsione secondo cui, ferma restando la necessità di acquisire la valutazione di impatto ambientale per tutte le grandi strutture di vendita con superficie superiore a 8000 mq ovunque ubicate, le grandi strutture di vendita situate nelle aree sovracomunali in cui oltre il 75% dei comuni ricade in zona montana devono essere sottoposte alla procedura di verifica di competenza regionale di cui alla legge n.10/1999 e successive modificazioni ed integrazioni.

La ratio dell'emendamento è facilmente individuabile nella necessità di salvaguardare con maggiore attenzione l'impatto ambientale delle grandi strutture sul territorio montano, in considerazione delle sue peculiarità orografiche.

### Articolo 37

L'articolo 37, dedicato alla disciplina transitoria, alla luce delle proposte avanzate sia dai gruppi di maggioranza che di minoranza, ha subito alcune modifiche ed integrazioni volte a facilitare il graduale passaggio a regime della nuova normativa commerciale.

L'articolo in questione è stato infatti riscritto, modificando parzialmente il comma 3 ed introducendo ex novo

il comma 5, con l'intento di salvaguardare maggiormente le posizioni giuridiche originate da procedimenti amministrativi attualmente pendenti ovvero da fasi procedurali già concluse al momento dell'entrata in vigore della nuova normativa, assicurando così maggiore continuità alla programmazione regionale.

In particolare si è ritenuto che, in fase di prima applicazione della nuova legge e comunque per un periodo non superiore a 60 giorni dall'entrata in vigore della stessa, i comuni, anche in assenza dei previsti provvedimenti attuativi, possano rilasciare provvedimenti autorizzatori purché riferiti a situazioni che, per le loro peculiarità, sono state ritenute particolarmente meritevoli di tutela.

Ci si riferisce alle fattispecie rientranti nelle seguenti tipologie:

1) trasferimenti in zona D a specifica destinazione commerciale di medie strutture già esistenti ed operanti per le quali si sia già provveduto all'adeguamento dello strumento urbanistico;

2) insediamento di medie strutture ed esercizi di vicinato in zona D con destinazione sia commerciale che residenziale, già conformi alle previsioni di piani regolatori approvati alla data del 31.12.2003, qualora si tratti di insediamenti ricadenti in comuni litoranei a prevalente economia turistica e pertanto in comuni le cui attività commerciali sono legate alla stagionalità;

3) insediamento di medie strutture ed esercizi di vicinato qualora l'insediamento delle predette strutture sia stato già previsto da strumenti urbanistici attuativi e convenzionati alla data del 31 dicembre 2003.

Ulteriore modifica all'articolo 17 ha riguardato il comma 3, nel quale si è inserita la previsione secondo cui le domande di autorizzazione che attengono alla programmazione negoziata, in considerazione della particolare natura delle stesse che si fondano su preesistenti accordi fra le amministrazioni interessate, possano avere corso anche nelle more dell'adozione del provvedimento regionale riguardante la disciplina della Conferenza di servizi.

### Articolo 38

L'articolo 38 è stato inserito ex novo in risposta all'esigenza, manifestata dai gruppi di minoranza, di coordinare le disposizioni normative in materia di Piani di coordinamento territoriale provinciale (PTCP) previste dalla nuova legge urbanistica medio tempore approvata dal Consiglio regionale, con la suddivisione del territorio regionale in aree sovracomunali, operata negli allegati A e B.

A tal fine si è previsto che le suddette aree sovracomunali siano successivamente adeguate, ad opera della Giunta regionale, agli ambiti territoriali individuati dai singoli PTCP, una volta approvati.

Nell'ottica di tale adeguamento, si è ritenuto di riservare una quota di superficie commerciale pari al 30% di quella prevista dagli obiettivi di sviluppo per ciascuna area sovracomunale da assegnare successivamente all'approvazione di ciascun PTCP.

Nella stessa ottica si è altresì ritenuto opportuno consentire ai comuni, in fase transitoria e per un periodo non

superiore ad un anno dall'entrata in vigore della presente legge, di approvare le varianti ai propri strumenti urbanistici necessarie per dare attuazione alla nuova normativa in materia di commercio facendo ricorso alle procedure previste dall'articolo 50 della legge regionale n. 61/1985.

Ugualmente, al fine di consentire l'adeguamento degli obiettivi di sviluppo di cui all'allegato B ai nuovi fabbisogni emergenti nel territorio nell'arco del triennio di programmazione, è stata affidata alla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, trascorso un anno dall'entrata in vigore della legge, la facoltà di redistribuire le superfici di vendita previste dall'allegato B non ancora utilizzate.

### Articolo 39

Il precedente articolo 38 in materia di abrogazioni e novellazioni di normative regionali vigenti è stato sostituito dal nuovo articolo 39 che, rispetto al precedente articolo 38, ha inserito l'abrogazione espressa del regolamento regionale n. 1/2002, fondato sulla previsione dell'articolo 21 della legge regionale n. 37/1999 che con la presente legge si va interamente ad abrogare, con la sola eccezione di quanto previsto dal regime transitorio.

### 3. Note agli articoli

#### *Nota all'articolo 3*

- Il testo dell'art. 5 della legge n. 281/1998 è il seguente:

“5. Elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale.

1. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituito l'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale.

2. L'iscrizione nell'elenco è subordinata al possesso, da comprovare con la presentazione di documentazione conforme alle prescrizioni e alle procedure stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dei seguenti requisiti:

a) avvenuta costituzione, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, da almeno tre anni e possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica e preveda come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti, senza fine di lucro;

b) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari;

c) numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille della popolazione nazionale e presenza sul territorio di almeno cinque regioni o province autonome, con un numero di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille degli abitanti di ciascuna di esse, da certificare con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'associazione con le modalità di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

d) elaborazione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite con indicazione delle quote versate dagli associati e tenuta dei libri contabili, conformemente alle norme vigenti in materia di contabilità delle associazioni non riconosciute;

e) svolgimento di un'attività continuativa nei tre anni precedenti;

f) non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima, e non rivestire i medesimi rappresentanti la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l'associazione.

3. Alle associazioni dei consumatori e degli utenti è preclusa ogni attività di promozione o pubblicità commerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti da terzi ed ogni connessione di interessi con imprese di produzione o di distribuzione.

4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede annualmente all'aggiornamento dell'elenco.

5. All'elenco di cui al presente articolo possono iscriversi anche le associazioni dei consumatori e degli utenti operanti esclusivamente nei territori ove risiedono minoranze linguistiche costituzionalmente riconosciute, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere a), b), d), e) e f), nonché con un numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille degli abitanti della regione o provincia autonoma di riferimento, da certificare con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'associazione con le modalità di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

5-bis Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunica alla Commissione europea l'elenco di cui al presente articolo e le successive variazioni, al fine dell'iscrizione nell'elenco degli enti legittimati a proporre azioni inibitorie a tutela degli interessi collettivi dei consumatori.”.

#### *Nota all'articolo 5*

- Il testo dell'art. 22, comma 1, lettera m) della legge regionale n. 11/2004 è il seguente:

“Art. 22 – Contenuti del piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP).

1. Il piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) è lo strumento di pianificazione che delinea gli obiettivi e gli elementi fondamentali dell'assetto del territorio provinciale in coerenza con gli indirizzi per lo sviluppo socio-economico provinciale, con riguardo alle prevalenti vocazioni, alle sue caratteristiche geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche, paesaggistiche ed ambientali, ed in particolare:

(omissis)

m) individua, sulla base dei criteri di cui all'articolo 24, comma 1, lettera g), gli ambiti per la pianificazione dei nuovi insediamenti industriali, artigianali, turistico-ricettivi e delle grandi strutture di vendita;

(omissis).”.

**Nota all'articolo 7**

- Il testo dell'art. 5 del decreto legislativo n. 114/1998 è il seguente:

“5. Requisiti di accesso all'attività.

1. Ai sensi del presente decreto l'attività commerciale può essere esercitata con riferimento ai seguenti settori merceologici: alimentare e non alimentare.

2. Non possono esercitare l'attività commerciale, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione:

a) coloro che sono stati dichiarati falliti;

b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;

c) coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al titolo II e VIII del libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;

d) coloro che hanno riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513-bis, 515, 516 e 517 del codice penale, o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;

e) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

3. L'accertamento delle condizioni di cui al comma 2 è effettuato sulla base delle disposizioni previste dall'articolo 688 del codice di procedura penale, dall'articolo 10 della legge 4 gennaio 1968, n.15, dall'articolo 10-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, e dall'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. Il divieto di esercizio dell'attività commerciale, ai sensi del comma 2 del presente articolo, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in altro modo estinta, ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.

5. L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare, anche se effettuata nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare, istituito o riconosciuto dalla regione o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

b) avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di vendita all'ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari; o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione o, se trattasi di coniuge o parente o affine, entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'INPS;

c) essere stato iscritto nell'ultimo quinquennio al registro esercenti il commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a), b) e c) dell'articolo 12, comma 2, del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375.

6. In caso di società il possesso di uno dei requisiti di cui al comma 5 è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attività commerciale.

7. Le regioni stabiliscono le modalità di organizzazione, la durata e le materie del corso professionale di cui al comma 5, lettera a), garantendone l'effettuazione anche tramite rapporti convenzionali con soggetti idonei. A tale fine saranno considerate in via prioritaria le camere di commercio, le organizzazioni imprenditoriali del commercio più rappresentative e gli enti da queste costituiti.

8. Il corso professionale ha per oggetto materie idonee a garantire l'apprendimento delle disposizioni relative alla salute, alla sicurezza e all'informazione del consumatore. Prevede altresì materie che hanno riguardo agli aspetti relativi alla conservazione, manipolazione e trasformazione degli alimenti, sia freschi che conservati.

9. Le regioni stabiliscono le modalità di organizzazione, la durata e le materie, con particolare riferimento alle normative relative all'ambiente, alla sicurezza e alla tutela e informazione dei consumatori, oggetto di corsi di aggiornamento finalizzati ad elevare il livello professionale o riqualificare gli operatori in attività. Possono altresì prevedere forme di incentivazione per la partecipazione ai corsi dei titolari delle piccole e medie imprese del settore commerciale.

10. Le regioni garantiscono l'inserimento delle azioni formative di cui ai commi 7 e 9 nell'ambito dei propri programmi di formazione professionale.

11. L'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso, ivi compreso quello relativo ai prodotti ortofrutticoli, carni ed ittici, è subordinato al possesso dei requisiti del presente articolo. L'albo istituito dall'articolo 3 della legge 25 marzo 1959, n. 125, è soppresso.”.

**Nota all'articolo 8**

- Per il testo dell'art. 5 del decreto legislativo n. 114/1998 vedi la nota all'articolo 7.

**Note all'articolo 10**

- Il testo dell'art. 19 della legge n. 241/1990 è il seguente:

“19. 1. In tutti i casi in cui l'esercizio di un'attività privata sia subordinato ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, ad esclusione delle concessioni edilizie e delle autorizzazioni rilasciate ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del D.L. 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1985, n. 431, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti di legge, senza l'esperimento di prove a ciò destinate che comportino valutazioni tecniche discrezionali, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo per il rilascio degli atti stessi, l'atto di consenso si intende sostituito da una denuncia di inizio di attività da parte dell'interessato alla pubblica amministrazione competente, attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge, eventualmente accompagnata dall'autocertificazione dell'esperimento di prove a ciò destinate, ove previste. In tali casi, spetta all'amministrazione competente, entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia, verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa.”.

- La legge regionale n. 20/1997 reca disposizioni in materia di “Riordino delle funzioni amministrative delle funzioni amministrative e principi in materia di attribuzione e di delega agli enti locali.”.

#### **Nota all'articolo 13**

- Per il testo dell'art. 19 della legge n. 241/1990 vedi la nota all'articolo 10.

#### **Note all'articolo 14**

- Per il testo dell'art. 5 della legge n. 281/1998 vedi la nota all'articolo 3.

- Il testo dell'art. 31, del Decreto ministeriale n. 375/1988 è il seguente:

“Articolo 31 - Superficie globale della rete di vendita per generi di largo e generale consumo

1. Al fine di consentire e promuovere a norma dell'articolo 12, secondo comma, della legge un adeguato equilibrio tra le varie forme distributive in conformità alle esigenze dell'economia generale e del consumo, i piani comunali, tenendo conto della struttura distributiva esistente e dello sviluppo di essa ritenuto opportuno, debbono determinare il limite massimo della superficie globale di vendita per i generi di largo e generale consumo distintamente per gli esercizi da autorizzare in base alla tabella VIII di cui all'allegato 5 al presente decreto e per gli altri esercizi. La detta distinzione dei limiti globali di superficie è facoltativa nei comuni con popolazione inferiore a trentamila abitanti.

2. Ai sensi dell'art. 12, secondo comma, della legge, la determinazione del limite massimo della superficie globale di vendita va effettuata solo per l'apertura di nuovi esercizi.

3. Il limite massimo della superficie globale di vendita per i generi di largo e generale consumo per gli esercizi diversi da quelli della tabella VIII è ripartito tra le specializzazioni merceologiche corrispondenti alle tabelle I, Ia, II, VI e IX.

4. Non possono essere previsti limiti massimi della superficie globale di vendita per esercizi diversi da quelli corrispondenti alle tabelle merceologiche indicate nei commi precedenti.

5. Per ogni esercizio della tabella VIII il limite di superficie indicato nell'autorizzazione è unico per tutti i generi di largo e generale consumo.

6. Negli esercizi nei quali siano posti in vendita prodotti di largo e generale consumo congiuntamente ad altri prodotti, la superficie destinata ai primi non può essere, in nessun caso, superiore a quella per essi indicata nell'autorizzazione.”.

- Per il testo dell'art. 19 della legge n. 241/1990 vedi la nota all'articolo 10.

#### **Note all'articolo 15**

- Il testo dell'art. 32 della legge regionale n. 35/2001 è il seguente:

“Art. 32 - Accordi di programma.

1. Fermo restando quanto previsto dalla legge regionale 1 giugno 1999, n. 23, per l'attuazione organica e coordinata di piani e progetti che richiedono per la loro realizzazione l'esercizio congiunto di competenze regionali e di altre amministrazioni pubbliche, anche statali ed eventualmente di soggetti privati, il Presidente della Giunta regionale può promuovere la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro onere adempimento.

2. L'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti, escluse le amministrazioni statali.

3. Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il Presidente della Giunta regionale convoca una conferenza fra i soggetti interessati.

4. L'accordo consiste nel consenso unanime dei soggetti interessati, autorizzati a norma dei rispettivi ordinamenti in ordine alla natura e ai contenuti dell'accordo stesso. Esso è reso esecutivo con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. L'accordo sostituisce ad ogni effetto le intese, i pareri, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta previsti da leggi regionali. Esso comporta, per quanto occorra, la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, nonché l'urgenza e l'indifferibilità dei relativi lavori, e la variazione integrativa agli strumenti urbanistici senza necessità di ulteriori adempimenti.”.

- Per il testo dell'art. 31, del Decreto ministeriale n. 375/1988 vedi la nota all'articolo 14.

**Nota all'articolo 16**

- Il testo dell'art. 25 della legge regionale n. 61/1985 è il seguente:

“Art. 25 - (Rapporti di dimensionamento per gli insediamenti).

Le superfici di cui al punto 1 dell'art. 22, insistenti su aree pubbliche e/o a uso pubblico, possono essere al servizio di opere di urbanizzazione primaria o secondaria. Le opere di urbanizzazione primaria sono quelle elencate al primo comma dell'art. 4 della L. 29 settembre 1964, n. 847, come integrato dall'art. 44 della L. 22 ottobre 1971, n. 865, e ogni altra opera pubblica o di uso pubblico per il collegamento e/o completamento funzionale dell'insediamento edilizio. Le opere di urbanizzazione secondaria sono quelle elencate al secondo comma dell'art. 4 della L. 29 settembre 1964, n. 847, come integrato dall'art. 44 della L. 22 ottobre 1971, n. 865, e ogni altra opera pubblica o di uso pubblico in rapporto funzionale con l'organizzazione urbanistica complessiva. Le prescrizioni degli strumenti urbanistici attuativi, relativamente a nuovi insediamenti devono contenere la dotazione minima di superfici a servizio di opere di urbanizzazione primaria, mentre, per le superfici a servizio delle opere di urbanizzazione secondaria possono far riferimento alle opere esistenti o da realizzare anche in zone funzionalmente contigue, quando ciò sia consentito dal dimensionamento dello strumento urbanistico generale, relativamente alla ristrutturazione urbanistica di insediamenti esistenti, devono mantenere ferme almeno le superfici libere esistenti; in particolare, i parcheggi sono ricavabili, anche con vincolo convenzionale di uso pubblico, nel sottosuolo o all'interno degli edifici. In ogni caso, le superfici a servizio di opere di urbanizzazione che non comportano l'edificazione di manufatti sopra il livello del suolo possono essere collocate nelle fasce di rispetto stradale, ferroviario o fluviale e nelle zone di tutela cimiteriale, previo parere favorevole delle Autorità competenti. I rapporti di dimensionamento, di cui al secondo comma dell'art. 3 del D.M. LL.PP. 2 aprile 1968, n. 1444, sono così modificati:

b) mq 4,5 per attrezzature di interesse comune, di cui mq 1,5, con un minimo per le aree di nuova espansione di mq. 5.000, per chiese e servizi religiosi;

c) mq. 15,0 riducibili a mq. 10,0 nei Comuni nei quali la popolazione prevista dallo strumento urbanistico non superi i 10.000 abitanti;

d) mq. 3,50.

Sono soppresse le riduzioni previste dall'art. 4 del D.M.LL.PP. 2 aprile 1968, n. 1444, per le zone A, B, C. Nei Comuni turistici, la dotazione minima per spazi riservati all'attività collettiva, al verde e ai parcheggi deve essere incrementata del fabbisogno per la popolazione turistica prevista dal piano, solamente per il calcolo delle superfici di cui alle lettere c) e d) dell'art. 3 del D.M. LL.PP. 2 aprile 1968, n. 1444; la dotazione minima di cui alla lettera c) dello stesso articolo è elevata a mq. 20 per abitante o per vano. La dotazione di parcheggio privato, di cui all'art. 18 della L. 6 agosto 1967, n. 765, è fissata in 1 mq/20 mc di costruzione. In riferimento ai rapporti di dimensionamento, di cui all'art. 5 del D.M.LL.PP. 2 aprile 1968, n. 1444,

1) negli insediamenti di carattere industriale e artigianale, la superficie da destinare a servizi non può essere inferiore:

a) nelle zone di espansione, al 10% per opere di urbanizzazione primaria e al 10% per opere di urbanizzazione secondaria;

b) nelle zone di completamento, al 5% per opere di urbanizzazione primaria e al 5% per opere di urbanizzazione secondaria; la percentuale relativa alle opere di urbanizzazione secondaria può essere ridotta dal comune fino al 4 per cento nelle zone di espansione e fino al 2 per cento nelle zone di completamento mediante convenzione in cui il Comune ottiene il corrispettivo in denaro per la riduzione delle superfici;

2) negli insediamenti di carattere commerciale e direzionale, la superficie da destinare a servizi non può essere inferiore:

a) nelle zone di espansione, a 1 mq/mq di superficie lorda di pavimento;

b) nelle zone di completamento, a 0,8 mq/mq di superficie lorda di pavimento.

La verifica dei rapporti tra gli spazi di cui al punto 1) dell'art. 22 è effettuata in sede di Piano Regolatore Generale con riferimento alla capacità insediativa residenziale teorica come determinata allo stesso articolo. Il conseguimento dei rapporti di dimensionamento degli strumenti urbanistici è assicurato mediante cessione di aree o vincoli di destinazione ad uso pubblico. Per gli insediamenti turistici e commerciali i rapporti relativi ai parcheggi possono essere conseguiti, entro il limite del 50%, anche mediante reperimento in loco di aree private con vincolo di destinazione d'uso a parcheggio. Il valore delle aree e delle opere cedute o vincolate è detraibile dal contributo di urbanizzazione in sede di rilascio della concessione edilizia.”.

**Note all'articolo 18**

- Il testo dell'art. 50, commi 6 e 7, della legge regionale n. 61/1985 è il seguente:

“6. Le varianti parziali di cui al comma 4 sono adottate dal consiglio comunale ed entro cinque giorni sono depositate a disposizione del pubblico per dieci giorni presso la segreteria del comune e della provincia; dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato all'albo del comune e della provincia e mediante l'affissione di manifesti, nonché attraverso altre eventuali forme di pubblicità deliberate dal comune. Nei successivi venti giorni chiunque può presentare osservazioni alla variante adottata. 7. Il consiglio comunale entro trenta giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle osservazioni, approva la variante apportando le eventuali modifiche conseguenti all'accoglimento delle osservazioni pertinenti e la trasmette alla Regione per la pubblicazione.”.

- Il testo dell'art. 7 della legge regionale n. 10/1999 è il seguente:

“Art. 7 - Procedura di verifica.

1. Qualora la tipologia di intervento previsto non sia riconducibile con certezza tra quelle elencate negli allegati

A1, A2, B1, B2, e C3 C3-1bis e A1 bis, ovvero nel caso in cui la localizzazione dei progetti di impianti, opere o interventi di cui all'allegato C3 non sia riferibile in maniera certa alle aree sensibili ivi indicate, il soggetto proponente richiede la verifica alla Autorità competente.

2. Per le tipologie progettuali di cui all'allegato C4 il soggetto proponente richiede la verifica all'autorità competente al fine di stabilire se l'impatto sull'ambiente, in relazione alle caratteristiche del progetto, comporta la necessità dello svolgimento della procedura di valutazione di impatto ambientale.

3. Alla richiesta di cui al comma 1 il soggetto proponente allega i seguenti elaborati:

a) la descrizione del progetto dell'impianto, opera o intervento;

b) una relazione con i dati necessari per individuare e valutare se il progetto rientra fra le tipologie elencate negli allegati citati al comma 1, o per verificare che la sua effettiva localizzazione sia riferibile alle aree sensibili.

4. Alla richiesta di cui al comma 2 il soggetto proponente allega i seguenti elaborati:

a) la descrizione del progetto dell'impianto, opera o intervento;

b) una relazione con i dati necessari per individuare e valutare i possibili impatti sotto il profilo ambientale e territoriale.

5. La struttura competente per la VIA accerta la completezza degli elaborati presentati, richiedendo, quando ne rilevi l'incompletezza, per una sola volta, le integrazioni e/o i chiarimenti necessari; la richiesta di integrazione sospende i termini della procedura di verifica di cui al presente articolo fino alla data del ricevimento delle integrazioni e/o dei chiarimenti predetti.

6. Entro sessanta giorni dalla richiesta di verifica di cui ai commi 1 e 2, il responsabile della struttura competente per la VIA, sulla base degli elementi di cui all'allegato D del DPR 16 aprile 1996, nonché, nel caso di cui al comma 2, sulla base del parere della Commissione VIA, si pronuncia con proprio decreto avente uno dei seguenti contenuti:

a) l'assoggettamento del progetto alla procedura di VIA di cui al capo III;

b) l'esclusione del progetto dalla procedura di VIA;

c) l'esclusione del progetto dalla procedura di VIA, con indicazioni per la mitigazione degli impatti ed il monitoraggio dell'impianto, opera o intervento.

7. Trascorso il termine di sessanta giorni dalla richiesta di verifica di cui al comma 1, in caso di silenzio della struttura competente per la VIA, il progetto si intende escluso dalla procedura di VIA.

8. Nel caso in cui il soggetto proponente non ottemperi alla richiesta di integrazioni e/o chiarimenti di cui al comma 3 entro novanta giorni dalla richiesta medesima non si procede al compimento della procedura di verifica; in tal caso la struttura competente per la VIA dà apposita comunicazione all'autorità competente per l'approvazione o autorizzazione definitiva del progetto.

9. L'elenco dei progetti per i quali sia stata chiesta la verifica ed il relativo esito sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.”.

- Il testo dell'art. 3 della legge regionale n. 10/1999 è il seguente:

“Art. 3 - Campo di applicazione.

1. Sono assoggettati alla procedura di VIA:

a) i progetti di impianti, opere o interventi elencati negli allegati A1, A2, B1, B2 e A1bis eccedenti le soglie dimensionali ivi previste;

b) ai sensi e per gli effetti di cui al comma 6 dell'articolo 1 e al comma 1 dell'articolo 10 del DPR 12 aprile 1996, i progetti di impianti, opere o interventi elencati nell'allegato C3 e nell'allegato C3-1bis qualora superino le soglie dimensionali ivi previste e ricadano nelle aree sensibili individuate nell'allegato D;

c) ai sensi e per gli effetti di cui al comma 6 dell'articolo 1 e al comma 1 dell'articolo 10 del DPR 12 aprile 1996, i progetti di impianti, opere o interventi elencati nell'allegato C4, nonché quelli di cui all'articolo 7, comma 1, qualora lo richieda l'esito della procedura di verifica ivi disciplinata;

d) i progetti di variante di impianti, opere o interventi elencati negli allegati A1, A2, B1, B2, C3, C3-1bis e A1 bis C4 qualora la variante comporti il superamento delle soglie dimensionali previste negli allegati medesimi;

e) i progetti di variante di impianti, opere o interventi elencati negli allegati A1, A2, B1, B2, C3, C3-1bis e A1 bis C4 qualora la variante comporti un incremento di capacità produttiva o di dimensioni originarie superiore al venticinque per cento; la procedura di VIA si applica inoltre qualora la sommatoria di successivi incrementi superi la suddetta percentuale.

2. La procedura di VIA non si applica agli interventi disposti in via d'urgenza, ai sensi delle norme vigenti, sia per salvaguardare l'incolumità delle persone da un pericolo imminente, sia in seguito a calamità per le quali sia stato dichiarato lo stato d'emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ed alle opere ed agli impianti necessari ai fini della realizzazione degli interventi di bonifica autorizzati ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni, con esclusione degli impianti di incenerimento e di recupero energetico.”.

#### **Note all'articolo 20**

- Per il testo dell'art. 5 della legge n. 281/1998 vedi la nota all'articolo 3.

- Per il testo dell'art. 3 della legge regionale n. 10/1999 vedi la nota all'articolo 18.

- Per il testo dell'art. 7 della legge regionale n. 10/1999 vedi la nota all'articolo 18.

- Il testo dell'art. 14 della legge n. 241/1990 è il seguente:

“14. 1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indice di regola una conferenza di servizi.

2. La conferenza di servizi è sempre indetta quando l'amministrazione procedente deve acquisire intese, con-

certi, nulla osta o assenti comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro quindici giorni dall'inizio del procedimento, avendoli formalmente richiesti.

3. La conferenza di servizi può essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività o risultati. In tal caso, la conferenza è indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente. Per i lavori pubblici si continua ad applicare l'articolo 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. L'indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.

4. Quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di più amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione competente per l'adozione del provvedimento finale.

5. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la conferenza di servizi è convocata dal concedente entro quindici giorni fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA).”

#### *Nota all'articolo 24*

- Il testo dell'art. 82 della legge regionale n. 61/1985 è il seguente:

“Art. 82 - (Determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione).

Il Consiglio Regionale adotta o varia con delibera apposite tabelle contenenti il costo teorico base e i parametri per la determinazione dell'incidenza delle spese di urbanizzazione primaria e secondaria, con riferimento alle opere elencate all'art. 4 della L. 29 settembre 1964, n. 847, come modificato dall'art. 44 della L. 22 ottobre 1971, n. 865, nonché alle quantità minime inderogabili fissate dal D.M.LL.PP. 2 aprile 1968, n. 1444, e dalla presente legge. Il Consiglio Comunale delibera l'incidenza degli oneri di urbanizzazione moltiplicando il costo teorico base per i parametri che in relazione alla classe di ampiezza, all'andamento demografico e alle caratteristiche geografiche del Comune e alle zone territoriali omogenee previste dallo strumento urbanistico generale, sono individuati dalle tabelle di cui al primo comma per le opere con destinazione d'uso residenziale; industriale, artigianale e agricolo; turistico, commerciale e direzionale. Agli effetti della determinazione degli oneri le zone territoriali omogenee C1 e C2 sono considerate come zona C. Per gli interventi relativi a opere con destinazione d'uso residenziale e turistico, il volume da considerare ai fini del presente articolo è quello dato dal prodotto dell'altezza lorda per la superficie complessiva, determinata ai sensi dell'art. 2 del D.M. LL.PP. 10 maggio 1977, concernente la determinazione del costo di costruzione di nuovi edifici; per gli interventi relativi a opere con destinazione d'uso commerciale, direzionale, artigianale, industriale e agricolo, la superficie da considerare ai fini del presente articolo è quella utile di tutti i piani, com-

presi quelli interrati, con identica destinazione d'uso. Per il calcolo dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione per le opere a uso residenziale, il Consiglio Comunale determina preliminarmente il valore dell'incremento insediativo teorico dello strumento urbanistico generale in base all'attuale popolazione residente e alla capacità insediativa derivante dall'applicazione degli indici di fabbricabilità stabiliti per le singole zone e assumendo che a ogni abitante insediato o da insediare corrispondono 120 mc di edificio. Nei comuni classificati di montagna, con riferimento alle zone territoriali I.S.T.A.T., la pendenza va riferita alle singole zone territoriali omogenee previste dagli strumenti urbanistici generali ed è data dalla media fra la pendenza minima e la massima. Il moltiplicatore relativo alla presenza di coste marine, lacustri o lagunari si applica solo nelle zone diverse dalle zone territoriali omogenee di tipo A, B o C1, individuate dallo strumento urbanistico generale, e destinate a complessi residenziali che abbiano nell'uso della costa la loro ragione d'essere. Il contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione relativo a interventi di ristrutturazione, ivi compresi gli ampliamenti che non comportino aumento della superficie utile da calpestio, è pari a quello calcolato per interventi di nuova edificazione moltiplicato per 0,20.”

#### *Note all'articolo 26*

- Il testo dell'art. 2 del Decreto ministeriale n. 1444/1968 è il seguente:

“2. Zone territoriali omogenee.

Sono considerate zone territoriali omogenee, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765:

A) le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;

B) le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq;

C) le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o nelle quali la edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densità di cui alla precedente lettera B);

D) le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati;

E) le parti del territorio destinate ad usi agricoli, escluse quelle in cui - fermo restando il carattere agricolo delle stesse - il frazionamento delle proprietà richieda insediamenti da considerare come zone C);

F) le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale.”

- Il testo dell'art. 31 della legge n. 457/1978 è il seguente:

“31. Definizione degli interventi.

Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente sono così definiti:

a) interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

b) interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;

c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;

d) interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti;

e) interventi di ristrutturazione urbanistica, quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

Le definizioni del presente articolo prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi. Restano ferme le disposizioni e le competenze previste dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni ed integrazioni.”

#### **Nota all'articolo 34**

- Per il testo dell'art. 5 della legge n. 281/1998 vedi la nota all'articolo 3.

#### **Nota all'articolo 35**

- Per il testo dell'art. 32 della legge regionale n. 35/2001 vedi la nota all'articolo 15.

#### **Note all'articolo 38**

- Per il testo dell'art. 22, comma 1, lettera m), della legge regionale n. 11/2004 vedi la nota all'articolo 5.

-Il testo dell'art. 23, comma 9, della legge regionale n. 11/2004 è il seguente:

“Art. 23 – Procedimento di formazione, efficacia e varianti del piano territoriale di coordinamento provinciale.

(omissis)

9. Il piano acquista efficacia quindici giorni dopo la pubblicazione del provvedimento di approvazione nel BUR.  
(omissis)”.

- Il testo dell'art. 48, comma 1, della legge regionale n. 11/2004 è il seguente:

“Art. 48 – Disposizioni transitorie.

1. Gli strumenti urbanistici e loro varianti adottati prima che siano applicabili gli articoli da 1 a 49, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, sono approvati ai sensi della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 “Norme per l'assetto e l'uso del territorio” e successive modificazioni e della legge regionale 1 giugno 1999, n. 23 “Programmi integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale in attuazione dell'articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179” e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 50, comma 3. Fino all'approvazione del primo piano di assetto del territorio (PAT), il comune non può adottare varianti allo strumento urbanistico generale vigente salvo quelle finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche e di impianti di interesse pubblico. omissis.”.

-Per il testo dell'art. 50 della legge regionale n. 61/1985 vedi la nota all'articolo 18.

#### **Nota all'articolo 40**

-Il testo dell'art. 11 del decreto legislativo n. 114/1998 è il seguente:

“11. Orario di apertura e di chiusura.

1. Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto delle disposizioni del presente articolo e dei criteri emanati dai comuni, sentite le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti, in esecuzione di quanto disposto dall'articolo 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Fatto salvo quanto disposto al comma 4, gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio possono restare aperti al pubblico in tutti i giorni della settimana dalle ore sette alle ore ventidue. Nel rispetto di tali limiti l'esercente può liberamente determinare l'orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio non superando comunque il limite delle tredici ore giornaliere.

3. L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.

4. Gli esercizi di vendita al dettaglio osservano la chiusura domenicale e festiva dell'esercizio e, nei casi stabiliti dai comuni, sentite le organizzazioni di cui al comma 1, la mezza giornata di chiusura infrasettimanale.

5. Il comune, sentite le organizzazioni di cui al comma 1, individua i giorni e le zone del territorio nei quali gli esercenti possono derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva. Detti giorni comprendono comunque quelli

del mese di dicembre, nonché ulteriori otto domeniche o festività nel corso degli altri mesi dell'anno.".

#### **4. Struttura di riferimento**

Direzione commercio